

Disegno di legge n. 1334

V Commissione
(Bilancio, tesoro e programmazione)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

EDIZIONE PROVVISORIA

EMENDAMENTI SEGNALATI

TITOLO III

MISURE PER IL LAVORO, L'INCLUSIONE SOCIALE, LA PREVIDENZA E IL RISPARMIO

CAPO I

MISURE PER IL LAVORO, IL CONTRASTO, ALLA POVERTÀ, L'ACCESSO ALLA
PENSIONE

Art. 20-bis.

(Riduzione del costo del lavoro)

1. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, ai rapporti di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, l'aliquota di contribuzione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti si applica in misura ridotta di quattro punti percentuali con riferimento ai periodi lavorativi svolti fino al 31 dicembre 2028. Sono conseguentemente ridotte, nel rispetto delle proporzioni previste dalla normativa vigente, le aliquote di contribuzione a carico, rispettivamente, del datore di lavoro e del lavoratore. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con altre agevolazioni contributive. In tali ultimi casi, il beneficio è riconosciuto solo a decorrere dal mese successivo a quello di scadenza dell'agevolazione.

2. Con riferimento al periodo decorrente dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2028, la riduzione dell'aliquota contributiva di cui al comma 1 si applica anche nel caso di trasformazione di contratto a tempo determinato o di contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.

3. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente articolo e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

4. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente articolo e delle conseguenti minori entrate contributive, stimate in 1.450 milioni di euro per l'anno 2019, 1.760 milioni di euro per l'anno 2020, 2.410 milioni di euro per l'anno 2021, 2.910 milioni di euro per l'anno 2022, 3.530 milioni di euro per l'anno 2023, 4.170 milioni di euro per l'anno 2024, 4.850 milioni di euro per l'anno 2025, 5.490 milioni di euro per l'anno 2026, 6.240 milioni di euro per l'anno 2027; 7.030 milioni di euro per l'anno 2028, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 30 milioni di euro per l'anno 2028.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 2, sostituire le parole: 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 *con le seguenti:* 5.250 milioni di euro per l'anno 2019, 5.240 milioni di euro per l'anno 2020, 4.590 milioni di euro per l'anno 2021, 4.090 milioni di euro per l'anno 2022, 3.470 milioni di euro per l'anno 2023, 2.830 milioni di euro per l'anno 2024, 2.150 milioni di euro per l'anno 2025, 1.510 milioni di euro per l'anno 2026, 760 milioni di euro per l'anno 2027 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

20. 04. Delrio, Serracchiani, Marattin, Gribaudo, Boccia, Boschi, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Madia, Melilli, De Micheli, Mura, Navarra, Padoan, Viscomi, Zan.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

(Rifinanziamento credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)

1. All'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020. Conseguentemente, la dotazione finanziaria di cui al comma 108 dello stesso articolo è incrementata di 600 milioni di euro per l'anno 2020».

2. Al predetto onere si provvede, per un valore corrispondente, mediante ricorso alle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rifinanziate dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Comitato interministeriale per la programmazione economica è autorizzato ad operare le necessarie azioni di rimodulazione delle assegnazioni del Fondo.

20. 09. Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Pella, Paolo Russo, Fiorini, Bond.

ART. 21.

All'articolo 21, premettere il seguente:

Art. 021.

(Misure per la famiglia e la natalità)

1. Il comma 125 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dal seguente:
«125. Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2019 è riconosciuto un assegno annuale di importo pari a 1.000 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. L'assegno di cui al presente comma è corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 127, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

2. Il comma 248 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato.

3. Per favorire la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, la quota ad essa destinata delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è elevata a 50 milioni di euro dall'anno 2019.

4. Quale contributo alle spese delle famiglie e sostegno alla natalità, dal 1° gennaio 2019 e per il

quinquennio 2019-2023, è riconosciuto in via sperimentale ai datori di lavoro privati che erogano una o più mensilità aggiuntive ai propri dipendenti per ogni figlio nato o adottato, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo erogato pari a 3 mila euro su base annua per dipendente.

5. L'esonero di cui al comma 4, spetta ai datori di lavoro in presenza di dipendenti con un'anzianità di servizio pari ad almeno due anni e a condizione che i medesimi non presentino le proprie dimissioni entro i successivi ventiquattro mesi se non per gravi motivi familiari.

6. L'importo erogato entro i limiti per dipendente indicati dal comma 4, è esente dall'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dalle addizionali regionali e comunali.

7. La mensilità aggiuntiva di cui al comma 4 è riconosciuta, in caso di adozione, previa presentazione del documento di avvenuta adozione con l'ingresso del minore in famiglia da parte della lavoratrice ovvero del lavoratore dipendente e, in caso di nascita, per i soli lavoratori dipendenti padri, previa presentazione al proprio datore di lavoro del certificato di nascita del figlio.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2019, si applicano a regime le disposizioni introdotte in via sperimentale dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio. La durata del congedo obbligatorio è aumentata a dieci giorni.

9. Al fine di sostenere la genitorialità, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nel limite di spesa di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Il suddetto beneficio è altresì riconosciuto, nel limite di spesa di 15 milioni di euro dal 2019, ferme restando le relative disposizioni attuative, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.

10. Quale contributo dello Stato all'ampliamento dell'offerta degli asili nido e dei servizi per la prima infanzia, e per ridurre la forte disomogeneità e disparità territoriale che la caratterizza, è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2022, per la realizzazione di asili nido e dei servizi per la prima infanzia, e la messa in sicurezza delle strutture esistenti che li ospitano. Una quota è riservata per favorire le imprese e altri luoghi di lavoro nella realizzazione di asili aziendali o interaziendali.

11. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definite le modalità e i criteri di ripartizione tra le regioni delle risorse, anche in funzione del necessario riequilibrio territoriale dell'offerta di cui al comma 10.

12. A favore del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, di cui all'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Le risorse non utilizzate restano nelle disponibilità del medesimo Fondo. Dal medesimo anno il limite dell'ammontare dei rimborsi delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione di cui al citato articolo 1, comma 152, della legge 311 del 2004 e all'articolo 1, comma 348, della legge 266 del 2005, è stabilito in 20 milioni di euro annui.

13. Il Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, istituito con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, è rifinanziato dall'anno 2019 per 250 milioni di euro.

14. All'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i primi due periodi sono sostituiti con i seguenti: «1.100 euro per ciascun figlio,

compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.400 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 500 euro per ogni figlio portatore di *handicap* ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.».

15. All'articolo 15, comma 1, lettera *i-septies*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «2.100 euro» e: «40.000 euro» sono sostituite rispettivamente con le seguenti: «2.500 euro» e «70.000 euro».

16. A decorrere dal 1° gennaio 2019, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alle lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno compiuto almeno 64 anni di età, ai fini della maturazione del requisito contributivo per l'accesso alla pensione, sono riconosciuti 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di tre anni. Il riconoscimento degli anni per ogni figlio si applica anche ai casi di cui ai Titoli II e III della legge 4 maggio 1983, n. 184. Per le donne di cui al primo periodo, il requisito contributivo pensionistico si intende rispettato ove la somma tra l'anzianità contributiva e gli anni riconosciuti in funzione di ogni figlio sia almeno pari a 36. Ai fini del computo del trattamento pensionistico agli anni riconosciuti per ogni figlio non corrisponde alcuna contribuzione figurativa.

17. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede nei limiti di 6.500 milioni annui, a valere sulla dotazione del fondo di cui all'articolo 21, comma 1.

021. 02. Palmieri, Gelmini, Carfagna, Mandelli, Aprea, Anna Lisa Baroni, Bignami, Bond, Calabria, Cannizzaro, Casciello, Cattaneo, D'Attis, D'Ettore, Della Frera, Fascina, Ferraioli, Gregorio Fontana, Gagliardi, Giacometto, Giacomoni, Labriola, Marin, Musella, Napoli, Nevi, Occhiuto, Orsini, Pedrazzini, Pella, Perego Di Cremona, Pentangelo, Pettarin, Porchietto, Prestigiacomo, Paolo Russo, Ripani, Rossello, Sacconi, Silli, Siracusano, Sisto, Squeri, Tartaglione, Maria Tripodi, Zanella.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

Art. 52-bis.

(Fondo per il sostegno alla formazione degli studenti)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per il sostegno alla formazione degli studenti, con una dotazione pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2019, destinato a finanziare la formazione scolastica ed extracurricolare degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.

2. A tal fine, a tutti gli studenti residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, è assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, una Carta elettronica.

3. La carta di cui al comma 2 è alimentata con un importo annuale pari a 1.000 euro, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Detto importo è versato nel mese di settembre di ogni anno di frequenza effettiva della scuola da parte dei soggetti beneficiari fino alla conclusione dell'intero ciclo scolastico. L'abbandono dell'anno scolastico costituisce causa di decadenza dal beneficio e comporta l'obbligo di restituzione delle somme erogate, proporzionalmente al periodo di mancata frequenza.

4. La carta di cui al comma 2 può essere utilizzata per l'acquisto di libri, per il trasporto, per il servizio mensa e per ogni esigenza dello studente decisa dagli organi preposti, nonché per le

ulteriori finalità determinate con il decreto di cui al comma 5, anche a integrazione e supporto della formazione scolastica.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta, nonché ogni altra disposizione attuativa del presente articolo.

6. Le somme assegnate con la carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

21. 73. Boccia, Bordo, Lacarra, Ubaldo Pagano.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 21.

(Fondi per l'ampliamento del Reddito di Inclusione)

1. Al fine del potenziamento delle misure contro la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale è incrementato il Fondo Povertà di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, di 1.802 milioni per l'anno 2019, 1.842 milioni per l'anno 2020 e 1.870 milioni a decorrere dall'anno 2020.

2. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a dare attuazione a una revisione della disciplina del ReI di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nell'ottica della più efficiente allocazione e distribuzione della maggiore dotazione finanziaria garantita dagli incrementi di cui al comma 1, anche mediante ricorso allo strumento perequativo della imposta negativa.

Conseguentemente sostituire l'articolo 6 con il seguente:

Art. 6.

(Trasformazione del bonus 80 euro in maggiore detrazione per lavoro dipendente e riduzione da cinque a tre delle aliquote progressive IRPEF)

1. Al Testo unico in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 11:

1) a decorrere dall'anno di imposta 2019, alla lettera *b)* le parole: «28.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «75.000 euro» e le lettere *c)* e *d)* sono soppresse;

2) a decorrere dall'anno di imposta 2021, alle lettere *b)* ed *e)* le parole: «75.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «150.000»;

b) il comma 1-*bis* dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera *a)*, e 50, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *c-bis)*, *d)*, *h-bis)* e *l)*, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete una detrazione aggiuntiva, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, di importo pari a: 1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.600 euro; 2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.600 euro, ma non a 26.600 euro. La detrazione aggiuntiva spetta per la parte corrispondente al rapporto tra 26.600 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro»;

c) dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 13 è inserito il seguente comma:

«1-*ter*. Qualora la detrazione aggiuntiva spettante ai sensi del comma 1-*bis* sia di importo superiore all'imposta lorda determinata sui redditi di cui al comma 1-*bis*, al netto della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a questa eccedenza. Il credito può essere fruito esclusivamente in sede di dichiarazione dei redditi dell'avente diritto o di conguaglio annuale da parte del sostituto di imposta».

21. 63. Gelmini, Brunetta, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, Cassinelli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo denominato «Fondo per la riduzione del cuneo fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati» con una dotazione che costituisce limite di spesa di 6.802 milioni di euro per l'anno 2019, 6.842 milioni di euro per l'anno 2020 e 6.870 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di utilizzo del Fondo secondo i principi contenuti nell'articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, limitatamente alla quota contributiva e fiscale gravante sui lavoratori.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

21. 80. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

Al comma 1, sostituire le parole: pari a 9.000 milioni di euro annui con le seguenti: pari a 8.650 milioni di euro annui.

Conseguentemente, dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Proroga dell'assegno del bonus bebé).

1. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è riconosciuto, nel limite delle risorse disponibili, anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

21. 85. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Boschi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: per l'anno 2019 pari a 8.000 milioni di euro e a decorrere dal 2020 pari a 6.700 milioni di euro annui.

Conseguentemente, dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

1. Alla legge 11 febbraio 1980 n. 18 dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

Art. 3-bis.

(Istituzione dell'assegno personale di cura)

1. Coloro a cui è già stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento, così come prevista rispettivamente dall'articolo 1 della presente legge ovvero dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 406 e successive modificazioni, o l'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508 e successive modificazioni, possono, a domanda, sottoporsi ad ulteriore accertamento, che può avvenire anche sugli atti, presso le commissioni competenti ai fini del riconoscimento delle condizioni per l'erogazione di un ulteriore assegno personale di cura di importo variabile e gradato secondo quanto indicato dagli articoli 3-bis, comma 3, e 3-ter, comma

2, volto a favorire progetti individualizzati per l'inclusione sociale, l'autonomia personale e le necessità di sostegno intensivo.

2. Coloro i quali richiedano la concessione di una indennità di accompagnamento indicate dal comma 1, contestualmente alla presentazione di tale domanda possono anche richiedere che le visite di accertamento delle condizioni relative all'invalidità civile, cecità civile, sordità, nel caso gli esiti diano luogo al riconoscimento dei requisiti sanitari per la concessione delle rispettive indennità di accompagnamento o di comunicazione, individuano la sussistenza delle condizioni richieste per l'erogazione e la graduazione dell'assegno personale di cura.

3. Con decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministro per la famiglia e la disabilità, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento del diritto all'assegno personale di cura per l'individuazione delle gradazioni di tale assegno, secondo i principi stabiliti dall'articolo 3-ter, comma 2. Tali criteri devono commisurare il grado di disabilità sulla base di un sistema uniforme di valutazione attraverso una scala articolata per livelli di gravità condizioni e necessità specifiche e devono tener conto dell'intensità del sostegno individuale necessario, in coerenza con la definizione di disabilità espressa dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 3 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18.

Art. 3-ter.

(Importo ed erogazione dell'assegno personale di cura)

1. Per il computo dell'assegno personale di cura si assume a riferimento l'importo indicizzato dell'indennità di accompagnamento riconosciuto agli invalidi civili ai sensi della presente legge.

2. L'importo dell'assegno personale di cura può essere riconosciuto fino ad un valore massimo pari al doppio dell'importo previsto dalla citata indennità di accompagnamento secondo la seguente graduazione:

a) sostegno all'autonomia e all'inclusione di persone con disabilità grave così come definita secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 3-bis comma 3: importo pari a una volta l'indennità di accompagnamento;

b) sostegno a progetti di vita indipendente di persone con disabilità grave così come definita secondo i criteri del decreto ministeriale di cui all'articolo 3-bis, comma 3: importo pari al doppio dell'indennità di accompagnamento;

c) sostegno a persone con disabilità grave in condizioni di necessitare di assistenza vitale così come definita dall'articolo 3 e agli allegati 1 e 2 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016: importo pari al doppio dell'indennità di accompagnamento;

d) sostegno a percorsi di deistituzionalizzazione di persone con disabilità grave così come definita secondo i criteri stabiliti del decreto ministeriale di cui all'articolo 3-bis, comma 3: importo fino ad un importo pari al doppio dell'indennità di accompagnamento;

3. Una volta che la concessione dell'assegno personale di cura e la relativa graduazione siano state approvate dalle commissioni competenti, ai fini della sua erogazione nei casi di cui alle lettere a), b) e d) del comma 2 è richiesta la sottoscrizione di un progetto individualizzato elaborato, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, con il coinvolgimento diretto dell'interessato o di chi lo rappresenta, dai servizi sociali territorialmente competenti. Il progetto individualizzato deve indicare in modo specifico e dettagliato la finalità e le modalità dell'erogazione, secondo quanto previsto al comma 7.

4. Qualora i servizi sociali territorialmente competenti non elaborino i progetti individualizzati entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dall'esito delle valutazioni delle commissioni competenti, secondo i criteri definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 3-bis, comma 3, l'interessato o chi lo rappresenta, può richiedere comunque l'erogazione dell'assegno personale di cura. In tal caso, l'erogazione sarà subordinata all'indicazione da parte del

richiedente della finalità di impiego e la modalità di erogazione dell'assegno di cura, secondo quanto previsto al comma 6.

5. Ai fini dell'erogazione dell'assegno personale di cura di cui alla lettera c), del comma 2 è sufficiente la presentazione della congruente documentazione sanitaria indicata all'articolo 3 e agli allegati 1 e 2 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016 accompagnata dall'indicazione da parte dell'interessato o di chi lo rappresenta, delle finalità di impiego e della modalità di erogazione dell'assegno personale di cura, secondo quanto previsto al comma 6.

6. L'assegno personale di cura a scelta dell'avente diritto o di chi lo rappresenta può essere erogato secondo le seguenti modalità:

a) rilascio di una carta servizi o *voucher* utilizzabile per l'acquisto di servizi professionali di assistenza o di cura conformi alla finalità individuata secondo il caso ai sensi dei commi 3, 4 e 5 erogati dagli enti locali, da strutture socio-sanitarie accreditate o da centri e soggetti convenzionati con l'INPS;

b) trasferimento monetario volto alla copertura di costi di assistenza personale o di cura ovvero all'acquisto di beni o servizi conformi alla finalità individuata secondo il caso, ai sensi dei precedenti commi 3, 4 e 5. Tale trasferimento monetario deve avvenire attraverso l'accredito dell'importo attribuito a titolo di assegno personale di cura con le stesse modalità con cui viene accreditata l'indennità di accompagnamento percepita dall'interessato.

7. Ai fini dell'erogazione dell'assegno personale di cura è richiesta rendicontazione delle spese sostenute così da consentire la verifica di coerenza tra l'impegno della prestazione e la finalità individuata, secondo il caso, ai sensi dei commi 3, 4 o 5. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 6, la documentazione volta alla rendicontazione deve includere copia del contratto di assunzione dell'assistente personale o del personale di cura e dei relativi versamenti contributivi e previdenziali, ovvero la documentazione comprovante l'acquisto dei beni e dei servizi individuati.

8. Con decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e sentite le maggiori organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità, si provvede:

a) alla individuazione delle competenze, delle responsabilità e dei procedimenti concessori, delle procedure di erogazione dell'assegno personale di cura e delle modalità di verifica, sospensione e revoca;

b) alla definizione di modalità e criteri omogenei per le procedure di rendicontazione di cui al precedente comma 4 garantendo la massima semplificazione, trasparenza e tracciabilità di tali procedure;

c) alla definizione di linee guida per la redazione dei progetti individualizzati di cui al precedente comma 2.

9. Il diritto all'assegno personale di cura, ove riconosciuto, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale viene presentata la relativa domanda.

21. 84. Noja, Carnevali.

Al comma 1 sostituire le parole: 9.000 milioni con le seguenti: 8.000 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 38 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: 525 milioni con le seguenti: 1.525 milioni;

b) al comma 3 sopprimere la lettera d).

21. 55. D'Ettore, Occhiuto, Prestigiaco, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

Gli interventi previsti dal precedente periodo sono finalizzati alla corresponsione di benefici fiscali e contributivi alle imprese che procedono all'assunzione di lavoratori avviati al lavoro dai centri per l'impiego di cui al comma 4 nonché dai soggetti privati che svolgono attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

21. 82. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 1, la somma aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è corrisposta, ai percettori di trattamento pensionistico pari o inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo, in misura proporzionalmente incrementata entro il limite di spesa di 1.000 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le opportune modifiche alla Tabella A del citato decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, nonché le disposizioni attuative del presente comma.

21. 34. Carla Cantone, Serracchiani, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Al fine di dare attuazione a interventi in materia pensionistica finalizzati all'introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato e misure previdenziali a favore dei giovani lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano compiuto i 35 anni di età, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato «Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure previdenziali a favore dei lavoratori», con una dotazione pari a 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, di cui 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 sono destinati per misure previdenziali a favore dei giovani lavoratori.

21. 33. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 *con le seguenti:* 5.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 6.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

Conseguentemente, all'articolo 34, comma 1, sostituire le parole: 1.100 milioni di euro per l'anno 2019, in 1.425 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1.775 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 *con le seguenti:* 2.100 milioni di euro per l'anno 2019, in 2.425 milioni di euro per l'anno 2020 e in 2.775 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

21. 32. Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'anticipo pensionistico di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è riconosciuto anche per gli anni a decorrere dal 2019, entro il limite di spesa di 1.000 milioni di euro annui.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 7.000 *con le seguenti:* 5.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 6.000.

21. 30. Carla Cantone, Serracchiani, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Pezzopane.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie ivi indicate, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 6.000 unità, ai seguenti soggetti, i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico successivamente alla data del 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile, ovvero provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione, entro la data del 31 dicembre 2011, delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, descritti all'articolo 1, comma 214, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione della contribuzione volontaria anteriormente al 4 dicembre 2011, i quali possono far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

c) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione della contribuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011, ancorché alla data del 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato derivante da effettiva attività lavorativa o accreditarle alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che, alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa a tempo indeterminato;

d) ai lavoratori cessati, intendendosi come tali quelli:

1) il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

2) il cui rapporto di lavoro si sia risolto dopo il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

3) il cui rapporto sia cessato per decisione unilaterale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

e) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5 del decreto legislativo n. 151 del 2001, a condizione che il congedo risulti attribuito per assistere figli con disabilità grave;

f) con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato.

2-ter. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato

nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 2-bis che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito *internet*, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 2-bis e 2-quinquies, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dai commi da 2-bis a 2-quinquies del presente articolo.

2-quater. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 3 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

2-quinquies. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di 6.000 soggetti e nel limite massimo di 42 milioni di euro per l'anno 2019, di 62,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 67 milioni di euro per l'anno 2021, di 56,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 45,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 32,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 20,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 10,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 2,9 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,3 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,4 milioni di euro per l'anno 2030, di 0,2 milioni di euro per l'anno 2031.

2-sexies. Agli oneri di cui al comma 2-quinquies si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 2.

21. 29. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. In considerazione del limitato utilizzo della misura di salvaguardia prevista dall'articolo 1, commi da 214 a 218 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei limiti e mediante l'utilizzo delle accertate economie, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 221, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 continuano ad applicarsi, a domanda, a lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e non inclusi nelle precedenti otto salvaguardie, fino alla concorrenza massima di 6.000 soggetti. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e i comitati dei lavoratori esodati, individua e dispone i requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei soggetti a cui si applica la nona salvaguardia di cui al periodo precedente, includendo tra questi i lavoratori e le lavoratrici che abbiano sottoscritto accordi di incentivo all'esodo prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, facendo affidamento sulla normativa vigente alla data degli accordi.

2-ter. Il beneficio dell'anticipo del pensionamento ai sensi del comma 2-bis è riconosciuto a domanda nei limiti previsti. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto al numero massimo fissato o alle risorse finanziarie di cui al comma 2-bis, la decorrenza dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati individuati dal

decreto ministeriale di cui al comma 2-*bis*, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

2-quater. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori individuati dal decreto ministeriale di cui al comma 2-*bis* che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito *internet*, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi del comma 2-*bis* del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal medesimo comma 2-*bis*. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

2-quinquies. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 2-*quater* del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

2-sexies. I benefici di cui al comma 2-*bis* sono riconosciuti nel limite di 6.000 soggetti e nel limite massimo di 42 milioni di euro per l'anno 2019, di 62,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 67 milioni di euro per l'anno 2021, di 56,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 45,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 32,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 20,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 10,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 2,9 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,3 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,4 milioni di euro per l'anno 2030, di 0,2 milioni di euro per l'anno 2031.

2-septies. Agli oneri di cui al comma 2-*sexies* si provvede sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 2.

21. 70. Epifani, Fassina, Pastorino, Fornaro.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di prorogare il regime sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà ivi prevista è estesa anche alle lavoratrici che maturano i requisiti previsti dal medesimo comma, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2019 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui al predetto regime sperimentale. Al regime di cui al primo periodo hanno accesso anche le lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2019 i requisiti previsti per effetto degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il termine del 31 dicembre 2019 deve intendersi come termine

ultimo entro il quale perfezionare i requisiti per l'accesso al regime ivi previsto.

2-ter. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri previdenziali derivanti dalla proroga della sperimentazione di cui al comma *2-bis*, al netto dei dati di consuntivo e del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 281, secondo periodo e terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e relativi alla conclusione della sperimentazione, si provvede fino a concorrenza del relativo fabbisogno con quota parte delle risorse del Fondo di cui al comma 2.

21. 41. Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Fino all'entrata in vigore delle misure adottate ai sensi dei provvedimenti normativi di cui al comma 2, e a valere sulle medesime risorse, a decorrere dal 1° gennaio 2019, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per i lavoratori e le lavoratrici iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno compiuto almeno 62 anni di età, il requisito contributivo pensionistico si intende rispettato ove la somma tra l'età anagrafica e l'anzianità contributiva sia almeno pari a 100.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: l'assunzione di lavoratori giovani aggiungere le seguenti: fermo restando quanto disposto dal comma *2-bis*.

21. 44. Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Fino all'entrata in vigore delle misure adottate ai sensi dei provvedimenti normativi di cui al comma 2, e a valere sulle medesime risorse, a decorrere dal 1° gennaio 2019, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per i lavoratori e le lavoratrici iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno compiuto almeno 64 anni di età, il requisito contributivo pensionistico si intende rispettato ove la somma tra l'età anagrafica e l'anzianità contributiva sia almeno pari a 100.

Conseguentemente, al comma 2 dopo le parole: l'assunzione di lavoratori giovani aggiungere le seguenti: fermo restando quanto disposto dal comma *2-bis*.

21. 45. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Il comma 9 dell'articolo 1, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è sostituito dal seguente:

«9. Il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità si consegue in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.».

2-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma *2-bis*, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 2.

21. 57. Boldrini, Epifani, Fassina, Pastorino.

Al comma 4, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 20 milioni di euro e dopo le parole: per il funzionamento inserire le seguenti: e la stabilizzazione del personale.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 240 milioni di euro.

21. 68. Epifani, Fassina, Pastorino, Fornaro.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 12-*bis* a 12-*quinquies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificati in 1 milione di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2.

21. 1. La XI Commissione.

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Ai fini della corresponsione del trattamento pensionistico da cumulo dei periodi assicurativi, di cui all'articolo 1, commi 239 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, fermo restando la competenza di ciascuna gestione previdenziale, ivi compresi gli enti di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, a provvedere alla liquidazione dell'ammontare della parte di trattamento pensionistico loro spettante, l'INPS provvede, come unico ente erogatore della pensione da cumulo, con le risorse stanziare dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205.

21. 12. Legnaioli, Caffaratto, Caparvi, Eva Lorenzoni, Moschioni, Murelli, Bubisutti, Ribolla.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di dare attuazione all'articolo 34 della Costituzione, per rendere effettivo il diritto all'istruzione indipendentemente dalle condizioni reddituali, di favorire l'attrattività del Paese nei confronti del resto del mondo, e contribuire alla formazione delle prossime classi dirigenti dei Paesi del Nord Africa e del Medio Oriente, contribuendo alla stabilità e progresso dell'area del Mediterraneo, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è iscritto il Fondo per l'effettività del diritto allo studio e l'investimento nella formazione dei giovani, denominato «Fondo Alternativo», con lo stanziamento di 6.700 milioni di euro nel 2019 e di 7.000 milioni di euro a decorrere dal 2020. Il Fondo è finalizzato:

a) nella misura di 5.000 milioni di euro nel 2019, alla costruzione di nuovi edifici scolastici o all'adeguamento di quelli esistenti, di proprietà pubblica. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in Conferenza Unificata, sono definiti il riparto del fondo tra gli enti locali beneficiari, nonché i criteri, i termini e le modalità di utilizzo delle risorse;

b) nella misura di 1.000 milioni per il 2019 per l'attribuzione a ricercatori e professori universitari, nonché a ricercatori degli enti di ricerca, di borse di mobilità, finalizzate allo svolgimento di un periodo sabbatico di durata annuale in istituzioni di ricerca e universitarie estere. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti i requisiti, i termini e le procedure per l'accesso alle borse di mobilità e l'ammontare delle stesse;

c) nella misura di 4.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, a finanziare borse di studio per assicurare ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi, sino al dottorato di ricerca. In ragione del reddito del destinatario, le borse di studio possono coprire tutte le spese per il mantenimento dello studente, incluse quelle di alloggio, vitto e per l'acquisto dei libri di testo e degli altri materiali didattici, nonché le tasse per la frequenza dei corsi di studio. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in Conferenza Unificata, sono definiti i requisiti di merito e di reddito per l'accesso alle borse di studio e l'ammontare delle stesse, in ragione del reddito del beneficiario, nonché i termini e le

modalità delle relative procedure;

d) nella misura di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, a finanziare la mobilità, nei Paesi dell'Unione europea, dei giovani studenti iscritti all'anno precedente a quello terminale della scuola secondaria di secondo grado, mediante l'attribuzione di borse di mobilità, finalizzate a compiere una esperienza formativa presso istituti e scuole di altri Paesi e finalizzate altresì alla certificazione della conoscenza della lingua del Paese ospitante al livello C1 del quadro comune di riferimento europeo. Le spese di trasporto, vitto, alloggio e per il materiale didattico sono poste a carico delle borse di mobilità, il cui importo è determinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Col predetto decreto sono, altresì, definiti criteri, requisiti, termini e modalità per l'attribuzione delle medesime borse di mobilità. Un importo fino a 50 milioni di euro può essere riservato per borse di studio e formazione presso le Agenzie dell'ONU e le rappresentanze diplomatiche dell'Unione europea nel mondo;

e) nella misura di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, a finanziare la mobilità, nei Paesi dell'Unione europea, dei professori della scuola secondaria di secondo grado, al fine di consentirne il distacco, per un anno scolastico, presso le istituzioni scolastiche dei Paesi ospitanti, nonché la sostituzione, nel periodo di distacco, presso le scuole titolari. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono definiti l'importo delle borse di mobilità nonché criteri, requisiti, termini e modalità per la loro attribuzione;

f) nella misura di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, a finanziare la frequenza, negli istituti universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di giovani meritevoli di talento provenienti principalmente dai Paesi del Nord Africa e del Medio Oriente, nonché per favorirne l'apprendimento della lingua e la conoscenza della cultura italiana. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono definiti criteri, requisiti, termini e modalità per l'attribuzione delle relative borse di studio;

g) nella misura di 692,5 milioni di euro nel 2019, di 1.045 milioni di euro nel 2020, di 1.068,4 milioni di euro nel 2021, 1.091,8 milioni di euro nel 2022, di 1.100 milioni di euro a decorrere dal 2023, ad incrementare il numero di contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;

h) nella misura di 30 milioni di euro nel 2019 per il risanamento e il potenziamento delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui all'articolo 46.

Conseguentemente:

sopprimere i commi 2 e 3;

sopprimere l'articolo 41.

21. 71. Fusacchia, Tabacci, Magi.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di promuovere misure di sostegno dell'attività libero-professionale e l'inserimento di giovani professionisti nel mondo del lavoro, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e fermo restando gli equilibri finanziari di ciascuna gestione, possono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio-assistenziale, di promozione e sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di *welfare*. A tale fine e conseguentemente, i medesimi enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base europea. Agli oneri conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al

presente comma gli enti possono provvedere mediante utilizzo di una quota fino al 5 per cento dei rendimenti cumulati del patrimonio delle singole gestioni.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, con le seguenti: di 200 milioni di euro per l'anno 2019 e di 350 milioni annui a decorrere dall'anno 2020.

21. 2. Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiaco, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione del minimale retributivo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale, che prevede periodi non interamente lavorati, è riconosciuto utile ai fini del diritto a pensione. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, il riconoscimento dei periodi interamente non lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'Interessato. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa».

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 240 milioni e le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 382 milioni di euro annui per gli anni 2020 e 2021, e 375 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023, di 369 milioni di euro per l'anno 2024, di 378 milioni di euro per l'anno 2025 e di 344 milioni a decorrere dall'anno 2025.

21. 6. Eva Lorenzoni, Bordonali, Murelli, Bubisutti, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Moschioni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di promuovere misure di sostegno dell'attività libero-professionale, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e fermo restando gli equilibri finanziari di ciascuna gestione, possono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio-assistenziale, di promozione e sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di *welfare*. A tale fine e conseguentemente, i medesimi enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base europea. Agli oneri conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma gli enti possono provvedere mediante utilizzo di ulteriori somme fino al 5 per cento dei rendimenti cumulati del patrimonio delle singole gestioni.

***21. 22.** Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di promuovere misure di sostegno dell'attività libero-professionale, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e fermo restando gli equilibri finanziari di ciascuna gestione, possono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio-assistenziale, di promozione e sostegno del reddito e dell'esercizio della libera

professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di *welfare*. A tale fine e conseguentemente, i medesimi enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base europea. Agli oneri conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma gli enti possono provvedere mediante utilizzo di ulteriori somme fino al 5 per cento dei rendimenti cumulati del patrimonio delle singole gestioni.

***21. 65.** Melilli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Salvi gli effetti derivanti dall'applicazione del minimale contributivo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, i contributi previdenziali maturati a seguito della prestazione lavorativa svolta mediante rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato, con orario *part-time* verticale, sono in ogni caso da computarsi nell'intero anno solare ai fini dell'acquisizione del diritto all'accesso al trattamento pensionistico. Per i contratti di lavoro a tempo parziale conclusi prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, il riconoscimento dell'anzianità contributiva utile ai soli fini del diritto al trattamento pensionistico con riferimento a periodi interamente non lavorati avviene mediante domanda da presentare all'INPS entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I trattamenti pensionistici liquidati per effetto del riconoscimento di anzianità contributiva per periodi interamente non lavorati non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione. La predetta disposizione si applica anche ai trattamenti pensionistici già maturati alla data di entrata in vigore della presente disposizione senza diritto alla corresponsione di arretrati.

Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro a decorrere dal 2020 *con le seguenti:* 155 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro a decorrere dal 2020.

****21. 24.** Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Salvi gli effetti derivanti dall'applicazione del minimale contributivo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, i contributi previdenziali maturati a seguito della prestazione lavorativa svolta mediante rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato, con orario *part-time* verticale, sono in ogni caso da computarsi nell'intero anno solare ai fini dell'acquisizione del diritto all'accesso al trattamento pensionistico. Per i contratti di lavoro a tempo parziale conclusi prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, il riconoscimento dell'anzianità contributiva utile ai soli fini del diritto al trattamento pensionistico con riferimento a periodi interamente non lavorati avviene mediante domanda da presentare all'INPS entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I trattamenti pensionistici liquidati per effetto del riconoscimento di anzianità contributiva per periodi interamente non lavorati non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione. La predetta disposizione si applica anche ai trattamenti pensionistici già maturati alla data di entrata in vigore della presente disposizione senza diritto alla corresponsione di arretrati.

Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro a decorrere dal 2020 *con le seguenti:* 155 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro a decorrere dal 2020.

****21. 67.** Epifani, Fassina, Pastorino, Fornaro.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 42 del 2 febbraio 2006, le parole: «dalle singole gestioni è effettuato dall'INPS, che stipula con gli enti interessati apposite convenzioni» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione alla rispettiva quota, è effettuato dagli enti previdenziali interessati che sostengono direttamente i relativi oneri amministrativi contabili. Ciascun ente, in relazione alla quota di propria competenza, procede agli adempimenti di cui all'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388».

4-ter. Al fine di rafforzare la sostenibilità e l'adeguatezza, gli enti di previdenza di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e di cui al decreto legislativo n. 103 del 1996 possono erogare prestazioni a sostegno del lavoro professionale nonché per la copertura dei rischi biometrici volte ad ampliare le platee di riferimento, anticipare l'ingresso nel mercato del lavoro e ridurre gli effetti sulla contribuzione delle interruzioni di lavoro e di reddito. Dell'impatto di dette misure si dà adeguata rappresentazione nei bilanci tecnici attuariali.

***21. 56.** Mandelli.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 42 del 2 febbraio 2006, le parole: «dalle singole gestioni è effettuato dall'INPS, che stipula con gli enti interessati apposite convenzioni» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione alla rispettiva quota, è effettuato dagli enti previdenziali interessati che sostengono direttamente i relativi oneri amministrativi contabili. Ciascun ente, in relazione alla quota di propria competenza, procede agli adempimenti di cui all'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388».

4-ter. Al fine di rafforzare la sostenibilità e l'adeguatezza, gli enti di previdenza di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e di cui al decreto legislativo n. 103 del 1996 possono erogare prestazioni a sostegno del lavoro professionale nonché per la copertura dei rischi biometrici volte ad ampliare le platee di riferimento, anticipare l'ingresso nel mercato del lavoro e ridurre gli effetti sulla contribuzione delle interruzioni di lavoro e di reddito. Dell'impatto di dette misure si dà adeguata rappresentazione nei bilanci tecnici attuariali.

***21. 59.** Germanà, Prestigiacomò, Occhiuto, Bartolozzi, Minardo, Pentangelo, Scoma, Siracusano, Sozzani.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Contributo di solidarietà a carico delle grandi ricchezze)

1. Per attuare politiche atte a ridurre la povertà acuita dalla crisi economica iniziata nel 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, è istituito un contributo di solidarietà determinato e percepito dallo Stato a carico di chi possiede grandi patrimoni mobiliari e immobiliari.

2. Per base imponibile di tale contributo s'intende la ricchezza netta di un contribuente superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività finanziarie e delle attività non finanziarie al netto delle passività finanziarie e compreso il patrimonio non strumentale delle società.

3. Per patrimoni mobiliari si intendono:

- a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;
- b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano.

4. Il contributo di solidarietà di cui al comma 1 è dovuto dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, e determinato applicando l'aliquota dello 0,8 per cento per i patrimoni superiori a 3 milioni di euro.

5. Dall'applicazione del contributo di cui al comma 1 sono esclusi i fondi immobiliari e le

società di costruzioni.

6. Dall'ammontare del contributo di cui al comma 1 sono detratte le somme versate come imposte a carattere patrimoniale derivanti da disposizioni vigenti.

7. Il contributo di cui al comma 1 è versato in un'unica soluzione entro il 30 novembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, determina le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

9. I maggiori proventi derivanti dall'attuazione del presente articolo sono interamente destinati al finanziamento delle misure di sostegno di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

21. 0103. Fornaro, Fassina, Pastorino, Epifani, Fratoianni, Conte, Muroni.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Lavoratori esposti all'amianto)

1. Al comma 115, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al comma 115, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2019, possono presentare domanda di riconoscimento dei benefici di cui al presente comma anche i lavoratori che sono stati esposti alla lavorazione dell'amianto, contraendo la patologia, accertata e comprovata anche in via extragiudiziale, nel periodo successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Ai fini previdenziali, i contributi calcolati con il sistema retributivo o misto, versati in periodi di esposizione all'amianto sono imputati alla quota C, concernente il sistema contributivo, nonché ricalcolati secondo i parametri di cui all'articolo 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e all'articolo 47 del citato decreto-legge n. 269 del 2003.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 *con le seguenti:* di 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

21. 0123. Pallini, Tripiedi, Davide Aiello, Amitrano, Ciprini, Costanzo, De Lorenzo, Cubeddu, Giannone, Invidia, Perconti, Segneri, Siragusa, Tucci, Vizzini, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Nona salvaguardia esodati)

1. I requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano, a domanda, ai lavoratori e alle lavoratrici che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e non inseriti nelle otto salvaguardie anteriori, fino ad un numero pari a 6.000 soggetti.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti di accesso alla nona salvaguardia, senza introdurre limiti temporali e comprendendo coloro che hanno sottoscritto accordi di incentivo all'esodo prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge

6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 329 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse residue dalle precedenti salvaguardie e fino a concorrenza del relativo fabbisogno mediante riduzione del fondo istituito di cui al comma 2 dell'articolo 21 della presente legge destinato ad interventi in materia pensionistica.

21. 026. Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Bucalo, Zucconi.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Disposizioni conclusive di salvaguardia in materia di accesso al pensionamento e di decorrenza delle prestazioni pensionistiche)

1. Al fine di portare a termine la disciplina transitoria degli interventi di salvaguardia in materia previdenziale e in considerazione del limitato utilizzo delle risorse di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, confluite, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi per ulteriori 6.000 soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, ad incremento dei contingenti di categorie già oggetto dei precedenti otto provvedimenti di salvaguardia.

2. Dall'attuazione del comma 1 derivano oneri pari a 370 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 2, sostituire le parole: 6.700 milioni di euro con le seguenti: 6.330 milioni di euro e le parole: 7.000 milioni di euro con le seguenti: 6.630 milioni di euro.

21. 067. Fatuzzo, Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Musella, Rotondi, Scoma.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita)

1. In via sperimentale, a partire dal 1° gennaio 2019, l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita in attuazione dell'articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è calcolato su base regionale.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, assicurando l'invarianza di spesa.

21. 053. Paolo Russo, Carfagna, Fasano, Sarro, Pentangelo, Casciello.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Proroga di disposizioni in materia di anticipo pensionistico)

1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «fino al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2019».

2. Il beneficio dell'indennità prorogata ai sensi del comma 1 è riconosciuto a domanda nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2019, di 630 milioni di euro per l'anno 2020, di 666,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 530,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 323,4 milioni di euro per l'anno 2023, di 101,2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 6,5 milioni di euro per l'anno 2025. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza dell'indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 185 della medesima legge, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

3. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani di cui all'articolo 21.

4. Nel limite di spesa di cui al comma 2, i rapporti di lavoro di tipo stagionale o a tempo determinato, riguardanti i lavoratori di cui alla lettera N allegato C, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono equiparati ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai fini della determinazione dei requisiti di accesso al beneficio di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

21. 058. Incerti, Gadda, Critelli, Cenni, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Rideterminazione dell'importo dell'assegno mensile e della pensione di inabilità)

1. L'importo minimo della pensione di inabilità e dell'assegno mensile di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 2019, in euro 350.

2. All'onere di cui al comma 1, stimato in 2.650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1.

21. 046. Versace, Cortelazzo, Occhiuto, Gelmini, Pedrazzini, Mandelli, Pella, Novelli, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiaco, Mugnai, D'Ettore.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

1. Al fine di garantire l'attività di inclusione e promozione sociale delle persone con disabilità svolta dalla Federazione italiana per il superamento dell'*handicap* Onlus (FISH), sono stanziati, per l'anno 2019, 400.000 euro.

Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni con le seguenti: 184.600.000 euro.

21. 0116. Panizzut, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Misure in materia di irrilevanza fiscale dei trattamenti pensionistici di guerra)

1. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non rilevano i trattamenti pensionistici di guerra.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 con le seguenti: 240 e le parole: 400 con le seguenti: 390.

21. 0124. Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiaco, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Misure in materia di irrilevanza fiscale dei trattamenti pensionistici di guerra)

1. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non rilevano i trattamenti pensionistici di guerra.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: di 243 milioni di euro per l'anno 2019 e di 393 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

21. 0121. Faro, Adelizzi, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Quoziente familiare)

1. Presso il Ministero dell'economica e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo per l'introduzione del quoziente familiare», con una dotazione pari a 6.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi per l'introduzione del meccanismo di determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attraverso il sistema del quoziente familiare.

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1, è ridotto di 6.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

21. 07. Meloni, Lollobrigida, Crosetto, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Riduzione del cuneo fiscale)

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo per la riduzione del cuneo fiscale», con una dotazione pari a 6.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, interamente destinato alla copertura finanziaria di interventi per la riduzione del costo del lavoro per datori di lavoro e lavoratori.

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 21, comma 1, è ridotto di 6.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

21. 08. Meloni, Lollobrigida, Crosetto, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Fondo per la gratuità degli asili nido)

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per la gratuità degli asili nido», con una dotazione di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, volto a finanziare le misure per realizzare l'esonero delle famiglie dal pagamento dell'asilo nido.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni con le seguenti: 8.600 milioni.

21. 09. Meloni, Crosetto, Lollobrigida, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Asili nido gratuiti)

1. Con riferimento ai nati o adottati a decorrere dal 1° gennaio 2019, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche, è riconosciuto il rimborso integrale delle spese documentate, sostenute dal nucleo familiare di appartenenza. Il rimborso è corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, pari a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il reddito di cittadinanza» di cui all'articolo 21 della presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

21. 011. Lorenzin, Toccafondi, Soverini.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente)

1. All'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentata a due giorni per l'anno 2017, a quattro giorni per l'anno 2018 e a dieci giorni a decorrere dall'anno 2019, che possono essere goduti anche in via non continuativa; al medesimo congedo si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 13 febbraio 2013. L'indennità di cui al presente comma è riconosciuta entro il limite di spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».

Conseguentemente:

all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro a decorrere dal 2020 *con le seguenti:* 85 milioni di euro per l'anno 2019 e di 330 milioni di euro a decorrere dal 2020;

alla rubrica del Titolo III, Capo I, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e la conciliazione tra vita privata e vita professionale.

21. 078. Boschi, Marco Di Maio, Rossi, Moretto, Cenni, Gavino Manca, Prestipino, Fregolent, Annibaldi, Carla Cantone, Cantini, Viscomi, De Filippo, Ferri, Schirò, Ascani, Migliore, Nardi, Pezzopane, Quartapelle Procopio, Ciampi, Bruno Bossio.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Disposizioni in materia di voucher «baby sitting» per le lavoratrici dipendenti)

1. All'articolo 1, comma 356, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2017».

Conseguentemente:

all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 *con le seguenti:* di 210 milioni di euro per l'anno 2019 e di 360 milioni annui a decorrere dall'anno 2020;

alla rubrica del Titolo III, Capo I, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e la conciliazione tra vita privata e vita professionale.

21. 085. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Boschi, Annibaldi, Pezzopane.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Misure urgenti in favore delle madri lavoratrici)

1. Fermi restando gli interventi in materia pensionistica di cui all'articolo 21, comma 2, a decorrere dal 1° gennaio 2019, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alle lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno compiuto almeno 64 anni di età, ai fini della maturazione del requisito contributivo per l'accesso alla pensione sono riconosciuti dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di tre anni.

2. Per le donne di cui al comma 1, il requisito contributivo pensionistico si intende rispettato

ove la somma tra l'anzianità contributiva e gli anni riconosciuti in funzione di ogni figlio sia almeno pari a 36.

3. Il riconoscimento degli anni per ogni figlio si applica anche ai casi di cui ai Titoli II e III della legge 4 maggio 1983, n. 184.

4. Ai fini del computo del trattamento pensionistico agli anni riconosciuti per ogni figlio non corrisponde alcuna contribuzione figurativa.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo discendono oneri pari a 1.500 milioni di euro annui.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 2, sostituire rispettivamente le parole: 6.700 milioni di euro e 7.000 milioni di euro con le seguenti: 5.200 milioni di euro e 5.500 milioni di euro.

21. 0127. Carfagna, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Riduzione del cuneo fiscale e contributivo sulle nuove assunzioni)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, assumano lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, ovvero con contratto di apprendistato, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, nel limite di spesa complessivo pari a 8.000 milioni di euro annui. Ai soggetti neoassunti è altresì riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero totale del versamento dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 2.410 euro su base annua, nel limite di spesa complessivo pari a 2.900 milioni di euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 1 a 6 non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, nei sei mesi precedenti l'assunzione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.

3. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato, anche con contratto di apprendistato, è stato parzialmente fruito l'esonero di cui al comma 1, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato, anche con contratto di apprendistato, da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni, fatti salvi i vigenti limiti di legge per il contratto di apprendistato.

4. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva, di lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce l'assunzione con l'esonero.

5. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva adibito alle stesse mansioni del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo

utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del comma 3.

6. L'esonero di cui al comma 1 si applica, per un ulteriore periodo di dodici mesi, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2018, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data della prosecuzione. In tal caso, l'esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Non si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.

7. L'esonero contributivo di cui al comma 1 si applica, alle condizioni e con le modalità previste nei precedenti commi, anche nei casi di conversione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione.

8. L'esonero di cui ai commi da 1 a 7 e non si applica ai rapporti di lavoro domestico. Esso non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

9. I redditi di lavoro dipendente percepiti dai soggetti neoassunti di cui commi 1 e 7 non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, per un periodo massimo di trentasei mesi.

10. Il beneficio fiscale di cui al comma 9 si applica, per un periodo massimo di dodici mesi, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2018, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data della prosecuzione.

11. Nelle ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro prima del decorso del periodo agevolato, il beneficio fiscale è riconosciuto al lavoratore neoassunto sui redditi di lavoro dipendente percepiti in relazione a nuovi contratti di lavoro di cui al comma 1, per il periodo residuo utile alla piena fruizione e indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.

12. A parziale copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quanto a 4.900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente articolo con riferimento ai singoli regimi interessati.

Conseguentemente, all'articolo 21, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro con le seguenti: 3.000 milioni di euro;

b) sopprimere il comma 4.

21. 060. Gelmini, Zangrillo, Polverini, Mandelli, Prestigiacomo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Incentivo all'occupazione stabile)

1. Con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2018, n. 96, le somme restituite in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 2, comma 30, della legge 28 dicembre 2012, n. 92, sono maggiorate del 5 per cento nel limite di spesa di 250 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2019.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo si provvede, per 20 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per 130 milioni di euro per l'anno 2019 e 170 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 90, comma 2, e per 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 80 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per l'attuazione del programma di Governo di cui all'articolo 55.

21. 062. Cannatelli, Polverini, Zangrillo, Mandelli, Prestigiacomio, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Incentivi all'occupazione stabile e riduzione del cuneo fiscale).

1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2023 e nei limiti di spesa di cui al comma 3, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2018, n. 96, si applicano le seguenti misure di riduzione:

a) 25 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;

b) 15 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera a) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;

c) 10 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata massima dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera b) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023.

2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2023, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 1 le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:

a) 40 per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;

b) 25 per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera a) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;

c) 15 per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera b) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 2.400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e a 4.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.100 milioni a decorrere dall'anno 2021. Qualora

le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa agli anni 2021, 2022 e 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

Conseguentemente, all'articolo 21, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro con le seguenti: 6.600 milioni di euro.

21. 063. Zangrillo, Polverini, Mandelli, Prestigiacomo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Incentivi all'occupazione)

1. Al fine di promuovere l'occupazione, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a termine, ovvero con contratto di apprendistato, è riconosciuta, a domanda e per un periodo di sei mesi purché il contratto abbia durata almeno annuale, una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 2.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 100 milioni di euro annui.

2. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, ovvero trasformino il contratto a tempo determinato purché attivato prima del 31 dicembre 2018, è riconosciuta, a domanda e per un periodo massimo di sei mesi, una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 11.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 2.300.000 milioni di euro annui.

3. Nei casi di cui al comma 1, al medesimo datore di lavoro privato che procede alla trasformazione dei contratti a termine o di apprendistato in essere, entro il 1° settembre 2019, è riconosciuta, a domanda e per un periodo massimo di dodici mesi, una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 20.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 3.600 milioni di euro annui.

4. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, i datori di lavoro privati e i lavoratori di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali, dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). La misura di cui ai commi 1, 2 e 3 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.

5. A carico dei datori di lavoro privati che beneficiano delle somme di cui ai commi 2 e 3 e che nei successivi dodici mesi licenziano uno o più lavoratori, la somma di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è dovuta nella misura del 65 per cento.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riconoscimento delle somme di cui ai commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente, all'articolo 21 sostituire le parole: 9.000 milioni di euro con le seguenti: 3.000 milioni di euro.

21. 065. Polverini, Zangrillo, Mandelli, Prestigiaco, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

1. Alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle vittime della criminalità organizzata e ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si applicano le seguenti disposizioni recate dalla legge 3 agosto 2004, n. 206:

a) articolo 2, relativo all'incremento della pensione nella misura del 7,50 per cento ai fini della liquidazione della pensione e del trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado, nonché alla vedova o agli orfani;

b) articolo 3, comma 1, relativo all'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado, ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge e ai figli anche maggiorenni e in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi;

c) articolo 3, comma 1-bis, relativo al riconoscimento, ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti, di una indennità calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi da lavoro autonomo, ovvero libero professionale, degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento, da erogare in un'unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione;

d) articolo 3, comma 2, relativo all'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per le pensioni maturate ai sensi della lettera *b)*;

e) articolo 4, comma 1, relativo all'equiparazione ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, per coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa;

f) articolo 4, comma 2, relativo al diritto immediato alla pensione diretta per tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa in misura pari all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, della stessa legge n. 206 del 2004;

g) articolo 4, comma 2-bis, relativo all'importo del trattamento di quiescenza pari all'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, della stessa legge n. 206 del 2004, per coloro che abbiano proseguito l'attività lavorativa ancorché l'evento dannoso sia avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusi i casi di revisione o prima valutazione, purché l'invalidità permanente riconosciuta non risulti inferiore ad un quarto della capacità lavorativa o della rivalutazione dell'invalidità con percentuale omnicomprensiva anche del danno biologico e morale come indicato all'articolo 6, comma 1, della medesima legge n. 206 del 2004, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il concorso degli anni di contribuzione previsti dall'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 206 del 2004;

h) articolo 4, comma 3, relativo alla determinazione, secondo i criteri di cui all'articolo 4, comma 2, della stessa legge n. 204 del 2006, della misura della pensione di reversibilità o indiretta,

non decurtabile ad ogni effetto di legge;

i) articolo 4, comma 4, relativo all'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per i trattamenti di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, della stessa legge n. 204 del 2006;

l) articolo 7, relativo all'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità;

m) articolo 9, relativo all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica compreso il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203, per gli invalidi e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, e 23 novembre 1998, n. 407, nonché l'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con riferimento al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si applicano le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, numero 1), si interpreta nel senso che alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, così come incrementato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003 n. 350;

b) l'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, numero 2), si interpreta nel senso che i benefici in materia di assunzioni dirette sono attribuiti con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti, con le prerogative e le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407;

c) l'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, numero 1), si interpreta nel senso che sia in sede di prima valutazione sia in sede di rivalutazione delle percentuali di invalidità si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181.

4. Alle vittime del dovere e della criminalità organizzata il Presidente della Repubblica concede la medaglia d'oro di «vittima del dovere» e «vittima della criminalità organizzata» per spirito di abnegazione, altruismo e fedeltà allo Stato, con cui le vittime si sono distinte, quali rappresentanti delle istituzioni. L'onorificenza è conferita alle vittime del dovere ovvero alle vittime della criminalità organizzata o, in caso di decesso, ai parenti e agli affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente. Al fine di ottenere la concessione dell'onorificenza, le vittime del dovere o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda alla prefettura di residenza o al Ministero competente, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni di euro annui a decorrere all'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, della legge 13 novembre 2008, n. 181.

21. 096. Bignami.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Lavoro di cittadinanza)

1. Tutti coloro che rispondono ai requisiti per poter accedere al reddito di cittadinanza in base alle norme attuative dell'articolo 21, possono optare per un programma di lavoro, detto «lavoro di cittadinanza», promosso e gestito dalle amministrazioni territoriali. L'importo spettante per la

prestazione di lavoro di cittadinanza è pari all'importo massimo del reddito di cittadinanza al quale si aggiunge la contribuzione previdenziale ordinaria.

2. Chi partecipa al programma di lavoro di cittadinanza di cui al comma 1 può in qualunque momento optare per la proposta di lavoro prevista dal programma di reddito di cittadinanza.

3. I progetti di lavoro di cittadinanza sono finanziati, nei limiti di 1 miliardo di euro l'anno, attraverso un Fondo, denominato «Fondo per il lavoro di cittadinanza» alimentato dalla riduzione di pari importo del Fondo per il reddito e la pensione di cittadinanza di cui al precedente articolo 21. Il 45 per cento delle risorse dedicate al Lavoro di Cittadinanza sono impegnate nel Mezzogiorno.

4. I soggetti promotori dei progetti saranno principalmente le amministrazioni pubbliche territoriali. I progetti possono essere basati anche su richieste di iniziativa popolare, o su progetti proposti da associazioni, rigorosamente *no-profit*, la cui storia e la cui capacità organizzativa è tale da poter gestire l'inserimento di lavoratori dei programmi. Gli enti territoriali dovranno tenere conto, nella formulazione dei progetti, che i costi, organizzativi e materiali degli stessi, restano a loro carico.

5. I progetti devono aver superato un bando di gara, con il quale vengono esplicitate finalità e modalità di realizzazione, svolto dalla Centrale per la progettazione delle opere pubbliche di cui all'articolo 17. I progetti assegnati saranno supervisionati nella loro attuazione dalle Direzioni Territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

6. I lavoratori che nell'assolvimento degli obblighi di lavoro non dimostrano correttezza, responsabilità e diligenza, rischiano il licenziamento. Al terzo licenziamento in un programma di lavoro, il cittadino perde il diritto a tale opzione.

7. I progetti devono essere finalizzati, a seconda delle abilità e competenze dei lavoratori coinvolti nel programma, alla fornitura di servizi di cura dell'ambiente, naturale e storico, delle persone e della comunità, ma sempre, al di fuori di quelli che l'amministrazione pubblica deve garantire, come:

a) attività di ristrutturazione di immobili pubblici da adibire a case di quartiere, dove organizzare attività gratuite per le fasce più bisognose della popolazione, bambini e anziani, in orari scoperti rispetto ai turni di lavoro;

b) attività di supporto allo studio, giochi da tavolo, lettura quotidiani o libri per ragazzi, attività ludico-ricreative e sportive;

c) catalogazione e digitalizzazione degli archivi di musei e biblioteche civiche;

d) servizio di sorveglianza e guida presso musei, biblioteche, siti pubblici di interesse storico e artistico se privi di presidio o non fruibili al pubblico del tutto o solo parzialmente;

e) recapito domiciliare di spesa alimentare o farmaceutica per gli anziani;

f) messa in sicurezza del territorio da rischio idrogeologico;

g) coltivazione e cura di orti e giardini cittadini;

h) lotta ai parassiti che danneggiano le coltivazioni.

8. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti le regioni e gli enti locali interessati, vengono stabilite le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

21. 099. Fassina, Pastorino.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Proroga degli sgravi contributivi per l'assunzione di donne vittime di violenza di genere)

1. Le misure di cui all'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono prorogate nel limite di spesa di un milione di euro annui, per il triennio 2019-2021.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo, di cui all'articolo 1, comma

200, della legge 23 dicembre 2010, n. 190.

21. 0113. Boschi, Marco Di Maio, Rossi, Moretto, Cenni, Gavino Manca, Prestipino, Fregolent, Annibali, Carla Cantone, Cantini, Viscomi, De Filippo, Ferri, Schirò, Ascani, Migliore, Nardi, Pezzopane, Quartapelle Procopio, Ciampi, Bruno Bossio.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Compensazione della spesa per le forniture di energia elettrica e di gas naturale a favore dei clienti domestici economicamente svantaggiati)

1. A partire dal 1° aprile 2019, la compensazione della spesa per e forniture di energia elettrica e di gas naturale a favore dei clienti domestici economicamente svantaggiati, di cui all'articolo 1, commi 75 e 76, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è riconosciuta automaticamente a tutti i soggetti che abbiano presentato Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, per una qualsiasi prestazione o servizio di natura sociale o assistenziale e il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità, come attestato dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), sia ricompreso entro i limiti stabiliti dal decreto di cui al predetto articolo 1, comma 76, della legge 4 agosto 2017, n. 124.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'INPS trasferisce le informazioni utili in suo possesso al Sistema informativo integrato gestito da Acquirente Unico S.p.A ai sensi del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, secondo criteri e condizioni definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità di regolazione energia reti e ambiente. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce d'intesa con l'INPS e Acquirente Unico S.p.A. le modalità operative per il trasferimento delle informazioni e per la successiva gestione da parte di Acquirente Unico S.p.A. ai fini dell'erogazione della compensazione.

21. 0117. Saltamartini, Andreuzza, Bazzaro, Binelli, Colla, Dara, Patassini, Pettazzi, Piastra, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.

All'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

1. A tutela degli italiani residenti all'estero in condizioni di indigenza che non possono usufruire di trattamenti previdenziali o assistenziali erogati dall'Italia o dal Paese di residenza è istituito un apposito Fondo di euro 10 milioni annui, a decorrere dall'anno 2019.

2. Le risorse per l'istituzione del fondo di cui al comma 1 saranno reperite nell'ambito del fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 21, comma 2.

21. 01. Sangregorio, Lupi, Colucci, Tondo.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi derivanti da prestazioni pensionistiche percepite all'estero da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in uno dei comuni delle regioni dell'ex «Obiettivo Convergenza»)

1. Al Capo I del Titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

«Art. 24-ter. – (*Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi derivanti da prestazioni pensionistiche percepite all'estero da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in uno dei comuni delle regioni dell'ex obiettivo «Convergenza»*). – 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 24-bis, le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in uno dei comuni ricadenti nelle regioni dell'ex “Obiettivo Convergenza” ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, per i primi dieci periodi d'imposta, dei redditi, percepiti all'estero, derivanti da pensioni e assegni ad esse assimilati a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.

2. Per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, relativamente ai redditi di cui al comma 1 è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, nella misura di euro 6.000 per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta opzione. Tale importo è ridotto a euro 2.500 per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari di cui al comma 6 dell'articolo 24-bis. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.

3. In ogni caso si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell'articolo 24-bis.».

Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro con le seguenti: 180 milioni di euro e le parole: 430 milioni con le seguenti: 425 milioni.

21. 06. Meloni, Lollobrigida, Ferro, Bucalo, Cirielli, Gemmato, Varchi, Lucaselli.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Istituzione dell'Assegno per l'occupazione e la riqualificazione dei lavoratori disoccupati di età compresa tra trenta e cinquanta anni, nonché concessione di un incentivo per l'assunzione di lavoratori nelle regioni del Mezzogiorno)

1. A decorrere dal 1° marzo 2019, è riconosciuta, su richiesta e a titolo individuale e non cedibile, una misura reddituale Assegno Io-Lavoro volta ad offrire una retribuzione minima, in tutto o in parte sostitutiva di quella a carico del datore di lavoro, per lo svolgimento di prestazioni di lavoro esclusivamente presso imprese del settore privato, ivi compresi enti del terzo settore che svolgono servizi generali.

2. Al fine di garantire una gestione diretta e trasparente della misura e dei rapporti di prestazione di lavoro, nonché per promuovere l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, è istituita la piattaforma informativa di cui al comma 15, quale esclusivo strumento per l'accesso alla misura reddituale di cui al presente articolo e alle prestazioni ad essa connesse.

3. La misura di cui al comma 1, di seguito denominata Assegno, è riconosciuta dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), su richiesta, e comunque nel limite massimo annuo di 2.500 milioni di euro, a chi in età anagrafica compresa tra i 30 e i 49 anni compiuti attiva prestazioni di lavoro come disciplinate dal presente articolo e versa nelle seguenti condizioni:

a) stato di disoccupazione da oltre ventiquattro mesi;

- b) non beneficia di alcuna misura di sostegno al reddito;
- c) un valore dell'ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 6.000;
- d) un valore dell'ISRE non superiore ad euro 3.000.

4. L'Assegno, di importo pari a 800 euro, comprensivo di oneri contributivi, è erogato con cadenza mensile in un conto telematico a titolo personale del prestatore di lavoro, per una durata complessiva pari a dodici mesi.

5. La misura reddituale è usufruibile anche in maniera non continuativa nel termine dei trentasei mesi successivi alla prima prestazione di lavoro attivata secondo le modalità di cui al presente articolo e fermo restando il periodo anagrafico in cui essa è richiedibile.

6. La misura reddituale, qualora ricorrano le condizioni espressamente previste dal comma 8, può essere riconosciuta per la durata di ulteriori dodici mesi purché siano trascorsi almeno dodici mesi dal termine di cui al comma 4.

7. L'importo mensile è corrisposto dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), in proporzione al numero di giornate lavorate, al singolo prestatore esclusivamente in corrispondenza di un accordo di prestazione di lavoro come disciplinato dal presente articolo.

8. Il prestatore beneficiario della misura reddituale può proporre ad un datore di lavoro del settore privato la propria disponibilità a svolgere attività lavorative secondo modalità individuate di comune accordo, nei limiti della legislazione vigente. Fatta salva l'ipotesi di cui al successivo comma 13, la stipula del contratto di prestazione effettuata ai sensi del presente articolo solleva il datore di lavoro dall'erogazione di una retribuzione.

9. Non sono ammessi all'accesso a forme di prestazione di lavoro disciplinate dal presente articolo i datori di lavoro del settore privato che hanno effettuato licenziamenti nei tre mesi precedenti. Il datore di lavoro che usufruisce di prestazioni di lavoro disciplinate dal presente articolo e licenzia uno o più dipendenti assunti precedentemente l'attivazione della prestazione non è ammesso, per la durata dei dodici mesi successivi, a usufruire della medesima tipologia di prestazioni, ivi compresa quelle attivate al momento del licenziamento, fatto salvo il beneficio dell'Assegno Io-Lavoro riconosciuto in favore del prestatore di lavoro.

10. Alla misura reddituale e alla prestazione di lavoro ad essa connessa di cui alla presente articolo si accede esclusivamente attraverso la piattaforma informatica di cui al comma 15 dal presente articolo gestita da ANPAL.

11. Il prestatore e il datore stipulano nell'apposita sezione della piattaforma informatica l'accordo di prestazione in via telematica. Tale accordo può essere interrotto, attraverso la medesima sezione digitale, in qualsiasi momento con decorrenza dal giorno successivo e senza alcun vincolo per le parti.

12. È interamente a carico del datore di lavoro, per l'intera durata della prestazione, il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.

13. Fatto salvo l'importo mensile dell'Assegno Io-Lavoro, il prestatore e il datore possono concordare prima o durante lo svolgimento della prestazione di lavoro raggiunta di altre somme a titolo retributivo che sono da intendersi esclusivamente a carico del datore di lavoro. A tal fine nell'apposita sezione della piattaforma informatica di cui al comma 15 è stipulato un accordo di retribuzione aggiuntiva.

14. Ferma restando l'ipotesi di cui al comma 13, l'Assegno non è cumulabile con altri redditi e misure di sostegno al reddito. La misura reddituale Assegno-Io Lavoro non costituisce reddito imponibile ai sensi dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

15. A decorrere dal 1° febbraio 2019 è istituita presso l'ANPAL la piattaforma informatica Io-Lavoro, di seguito denominata I-LAV, quale strumento tecnologico di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante disposizioni per il riordino della

normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

16. La piattaforma I-LAV è istituita per i seguenti fini:

- a) accesso alla misura reddituale disciplinata dal presente articolo;
- b) gestione del conto telematico individuale ivi comprese le operazioni di erogazione e accreditamento degli importi dell'Assegno Io-Lavoro;
- c) registrazione e identificazione dei prestatori e dei datori di lavoro, trasmissione e registrazione degli accordi di prestazione di lavoro, degli accordi di retribuzione aggiuntiva.

17. I dati di cui al comma 15 sono condivisi in via telematica con INPS, INAIL e i centri per l'impiego. Ai fini delle attività di indagine e di controllo i dati registrati sulla piattaforma digitale sono messi a disposizione dell'Ispettorato del lavoro e delle Forze dell'ordine.

18. Il prestatore e il datore provvedono alla registrazione e alla identificazione sulla piattaforma informatica per mezzo del Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Attraverso la piattaforma sono trasmessi, agli indirizzi di posta elettronica inseriti dal prestatore e dal datore la seguente documentazione:

- a) gli accordi stipulati;
- b) le buste paga;
- c) ogni altra comunicazione fiscale e amministrativa inerente la prestazione di lavoro, ivi comprese le comunicazioni di termine della prestazione da parte del datore e del prestatore;
- d) l'eventuale sospensione dell'accesso alla misura in concomitanza con l'attivazione di un rapporto di lavoro di cui al comma 21.

19. Attraverso la piattaforma I-LAV il prestatore di lavoro può trasferire, senza alcun onere, gli importi ricevuti dell'Assegno Io-Lavoro esclusivamente presso un conto personale debitamente registrato sulla medesima piattaforma informatica.

20. Nella piattaforma I-LAV è dedicata una apposita sezione per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Ai fini di cui al presente articolo ANPAL si avvale della struttura e delle risorse di ANPAL Servizi Spa di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

21. Fatta salva la disposizione di cui al comma 13, secondo periodo, al datore di lavoro del settore privato che assume, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, prestatori di lavoro di cui al comma 3 è riconosciuto un importo pari a 10.000 euro quale *bonus* occupazionale, nel limite massimo di spesa pari 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

22. Il *bonus* di cui al comma 21 è riconoscibile a imprese che da almeno tre anni hanno sede legale e sede di attività in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e che assumono prestatori di lavoro residenti, da almeno cinque anni, in una delle regioni del presente comma.

23. L'importo di cui al comma 21 è erogato da INPS in tre quote annuali di pari entità da corrispondere a decorrere dal termine del periodo di prova.

24. Il datore di lavoro che licenzia uno o più dipendenti nell'arco dei trentasei mesi successivi al riconoscimento dell'importo di cui al comma 21, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di licenziamento, è obbligato a risarcire l'INPS, entro sei mesi dalla data di licenziamento, dell'intero ammontare delle somme ricevute maggiorato del cinquanta per cento.

25. Ai fini di cui al presente articolo e in particolare al fine di promuovere percorsi di qualificazione e reinserimento nel mondo del lavoro ANPAL svolge attività di controllo presso i datori di lavoro e i lavoratori che beneficiano di prestazioni disciplinate dal presente articolo e monitora l'andamento della misura reddituale sperimentale.

26. Entro il 15 febbraio 2019 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto disciplina le modalità e i termini di svolgimento delle attività di controllo di cui al comma 25 nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) verifica dello svolgimento effettivo delle prestazioni di lavoro;
- b) verifica dei percorsi riqualificativi dei prestatori di lavoro.

27. Il decreto di cui al comma 26 disciplina inoltre l'attività di monitoraggio per una rilevazione analitica e statistica con cadenza trimestrale con riguardo a:

- a) numero, tipologia e durata degli accordi di prestazione di lavoro attivati;
- b) settori produttivi in cui sono attivati gli accordi di prestazione;
- c) fasce d'età e aree territoriali dei prestatori di lavoro attivi;
- d) ammontare delle risorse pubbliche impegnate;
- e) numero, tipologia e durata dei contratti di lavoro a tempo indeterminato attivati ai sensi del presente articolo.

28. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la previsione e le modalità di applicazione di misure sanzionatorie amministrative pecuniarie, secondo criteri oggettivi e uniformi, nei confronti del prestatore e del datore di lavoro che violino le disposizioni del presente articolo.

29. Semestralmente ANPAL pubblica sul proprio sito *web* un *report* contenente i risultati delle attività di controllo e di monitoraggio.

30. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette una relazione annuale alle commissioni parlamentari competenti sui risultati della misura reddituale sperimentale Io-Lavoro e sulla piattaforma I-LAV.

31. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi da 25 a 27 e al comma 29, l'ANPAL si avvale della struttura e delle risorse di ANPAL Servizi Spa di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

32. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 discendono oneri pari a 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019; dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 15 discendono oneri pari a 2 milioni di euro a decorrere dal l'anno 2019; per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 31 discendono oneri pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019; per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 21 discendono oneri pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro con le seguenti: 5.488 milioni di euro.

21. 074. Occhiuto, Carfagna, Polverini, Zangrillo, Mandelli, Prestigiaco, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

ART. 23.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e successive modificazioni ed integrazione concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla data di presentazione della domanda.

2-ter. L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuta, nella misura e secondo le modalità ivi previste, dagli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

23. 1. Bubisutti, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. In considerazione della grave crisi occupazionale e produttiva scaturita a seguito del crollo del Ponte Morandi ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, nell'ambito territoriale della regione Liguria, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre in deroga alla normativa vigente, sulla base di specifici accordi stipulati con la medesima regione, d'intesa con le organizzazioni sindacali, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria nonché, nei casi di soggetti privi di occupazione, di trattamenti di indennità mensile pari al trattamento di integrazione salariale, le misure di cui al presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 2020. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di concessione ed erogazione dei trattamenti di cui al presente articolo. I suddetti benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2019 e di 80 milioni di euro per il 2020.

Conseguentemente all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni, *con le seguenti:* 105 milioni di euro per l'anno 2019 e di 350 milioni.

23. 2. Païta, Pizzetti, Bruno Bossio, Cantini, Gariglio, Giacomelli, Nobili, Andrea Romano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di proseguire nel processo di stabilizzazione della intera platea dei lavoratori ex LSU ed LPU della Calabria, di cui all'articolo 1, comma 207, terzo e quarto periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e di cui all'articolo 20, commi 2 e 14, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2019. Sono altresì prorogate di ulteriori 12 mesi, fino al 31 dicembre 2019, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 223, 224 e 225 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Le amministrazioni in base a quanto previsto dal presente comma sono autorizzate a prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro a tempo determinato, anche in deroga alla normativa vigente rispetto al limite dei 36 mesi, con i soggetti che partecipano alle procedure di cui alla presente disposizione, fino alla loro progressiva stabilizzazione. Agli obiettivi di cui al presente comma concorre la regione Calabria con propria previsione di bilancio.

Conseguentemente all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro *con le seguenti:* 135 milioni di euro.

***23. 3.** Bruno Bossio, Viscomi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di proseguire del processo di stabilizzazione della intera platea dei lavoratori ex LSU ed LPU della Calabria, di cui all'articolo, comma 207, terzo e quarto periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e di cui all'articolo 20, commi 2 e 14, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2019. Sono altresì prorogate di ulteriori 12 mesi, fino al 31 dicembre 2019, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 223, 224 e 225 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Le amministrazioni in base a quanto previsto dal presente comma sono autorizzate a prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro a tempo determinato, anche in deroga alla normativa vigente rispetto al limite dei 36 mesi, con i soggetti che partecipano alle procedure di cui alla presente disposizione, fino alla loro progressiva stabilizzazione. Agli obiettivi di cui al presente comma concorre la Regione Calabria con propria previsione di bilancio.

Conseguentemente all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro con le seguenti: 135 milioni di euro.

***23. 10.** Stumpo, Fassina, Pastorino, Fornaro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per consentire il completamento delle procedure di cui all'articolo 1 comma 207, terzo e quarto periodo della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e di cui all'articolo 20, commi 2 e 14 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro da consolidare nel bilancio dello Stato. La regione Calabria dispone con legge regionale la copertura a carico del bilancio della regione medesima degli ulteriori oneri necessari per l'attuazione di quanto previsto dal primo periodo e assicurando il consolidamento della spesa. Le suddette procedure si applicano in deroga al piano triennale del fabbisogni in cui all'articolo 6, comma 2, e all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per gli enti in dissesto finanziario, esonerando gli stessi dalle procedure previste dalla Commissione stabilità finanziaria degli enti locali. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro a tempo determinato con i soggetti che partecipano alle procedure di cui alla presente disposizione, fino alla loro conclusione e inderogabilmente entro un triennio dalla data di pubblicazione della presente legge, con utilizzo delle medesime risorse. All'onere di cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante destinazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera *g-bis*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

23. 12. Stumpo, Fassina, Pastorino, Fornaro.

ART. 24.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

1. Al fine di favorire l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie attraverso l'erogazione di mutui, lo Stato, in conformità alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nei limiti degli aiuti d'importanza minore (*de minimis*), di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, garantisce l'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal comma 3.

2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi per un periodo massimo di tre anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sono preventivamente notificati alla Commissione europea ai fini della verifica della compatibilità, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del medesimo Trattato.

3. Alla lettera *a*) del comma 100, dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «nonché a favore delle giovani coppie di età compresa tra i trenta e i quaranta anni, e dei nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato».

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con l'Associazione bancaria italiana, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità per l'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese da parte dei soggetti di cui alla lettera *a*) del comma 100 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificata dal comma 3.

5. Per le finalità previste dai commi da 1 a 3 del presente articolo, è previsto l'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 9.000 milioni con le seguenti: 8.700 milioni.

24. 02. Meloni, Lollobrigida, Crosetto, Lucaselli.

ART. 25.

Sostituirlo con il seguente:

«Art. 25.

1. La spesa massima mensile corrisposta per l'accoglienza di ciascun richiedente asilo non può superare l'importo della pensione sociale.».

25. 3. Meloni, Lollobrigida, Crosetto, Lucaselli.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Allo scopo di promuovere la programmazione di una proficua strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato e del connesso sfruttamento lavorativo in agricoltura, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Tavolo caporalato», di seguito «Tavolo».

1-ter. Il Tavolo, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato, è composto da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ANPAL, dell'ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS, del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, della Guardia di finanza e delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. Possono partecipare alle riunioni del tavolo rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore e delle organizzazioni del terzo settore.

1-quater. I componenti del Tavolo sono nominati in numero non superiore a quindici.

1-quinquies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti l'organizzazione e il funzionamento del Tavolo, nonché eventuali forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità.

1-sexies. Il Tavolo opera per tre anni dalla sua costituzione e può essere prorogato per un ulteriore triennio. Il decreto di proroga è adottato con la medesima procedura.

1-septies. Al Tavolo sono attribuite le seguenti funzioni:

- a)* definizione degli obiettivi strategici;
- b)* elaborazione delle misure specifiche da sviluppare per migliorare le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli;
- c)* individuazione delle misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori.

1-octies. Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali il Tavolo si avvale del supporto di una segreteria costituita nell'ambito delle ordinarie risorse umane e strumentali della Direzione Generale dell'immigrazione e delle Politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

1-novies. La partecipazione al tavolo dei componenti, anche se soggetti esterni all'amministrazione, non deve comportare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, e pertanto gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità o emolumento comunque denominato, salvo rimborsi per spese di viaggio e di soggiorno.

1-decies. La spesa complessiva relativa agli oneri di funzionamento del Tavolo è a valere sul

Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui al comma 1.
25. 2. Fornaro, Fassina, Pastorino.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Fondo Africa)

1. Per sostenere gli interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 2019 è rifinanziato di 50 milioni annui.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui, con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2019 e di 350 milioni di euro annui.

***25. 01.** III Commissione.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Fondo Africa)

1. Per sostenere gli interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 2019 è rifinanziato di 50 milioni annui.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui, con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2019 e di 350 milioni di euro annui.

***25. 09.** Quartapelle Procopio, De Maria, Scalfarotto, Bonomo, Fassino, Guerini, Minniti.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Fondo Africa)

1. Per sostenere gli interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 2019 è rifinanziato di 50 milioni annui.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui, con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2019 e di 350 milioni di euro annui.

***25. 012.** Formentini, Billi, Caffaratto, Coin, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Grimoldi, Ribolla, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Tomasi.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Fondo per l'assistenza e l'aiuto alle minoranze perseguitate nelle aree di crisi del Medio Oriente)

1. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, da destinare a interventi di sostegno diretto alle popolazioni appartenenti a minoranze oggetto di persecuzioni nelle aree di crisi del Medio Oriente, attuati dai soggetti del sistema della cooperazione italiana allo sviluppo di cui all'articolo 16, comma 2, lettera c) della legge 11 agosto 2014, n. 125.

2. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale presenta ogni anno una relazione sulla realizzazione delle iniziative finanziate con le risorse del fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro con le parole: 175 milioni di euro e le parole: 430 milioni di euro con le seguenti: 420 milioni.

25. 02. Lupi, Toccafondi, Colucci, Tondo, Sangregorio.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Fondo per l'assistenza e l'aiuto alle minoranze cristiane perseguitate nelle aree di crisi)

1. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, da destinare a interventi di sostegno, diretto alle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane oggetto di persecuzioni nelle aree di crisi, attuati dai soggetti del sistema della cooperazione italiana allo sviluppo di cui all'articolo 16, comma 2, lettera c) della legge 11 agosto 2014, n. 125.

2. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale presenta ogni anno una relazione sulla realizzazione delle iniziative finanziate con le risorse del fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro con le parole: 175 milioni di euro e le parole: 430 milioni di euro con le parole: 420 milioni.

25. 013. Formentini, Ribolla, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Tomasi.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Fondo nazionale per le adozioni internazionali)

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale per le adozioni internazionali, destinato ad assegnare un finanziamento per ogni famiglia che procede all'adozione di minori stranieri, ai sensi del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella misura massima di 5.000 euro per ogni bambino adottato, il fondo ha una dotazione pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Al Fondo affluiscono altresì le somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo. Il Fondo è annualmente ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per la presentazione delle domande per accedere al finanziamento di cui al comma 1, nonché per l'esame delle medesime, per l'erogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca del finanziamento assegnato.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 240 milioni di euro

per l'anno 2019 e di 390 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

25. 016. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Incremento del Fondo rimpatri)

1. La dotazione del Fondo rimpatri, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni con le parole: 35 milioni e le parole: 430 milioni con le seguenti: 280 milioni.

25. 04. Meloni, Lollobrigida, Crosetto, Lucaselli.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Misure per il contrasto all'immigrazione illegale)

1. Tenuto conto che le risorse di cui al comma 281 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 non sono state utilizzate, al fine di potenziare le misure di contrasto all'immigrazione illegale e di rimpatrio, il Fondo di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è incrementato di 600.000 euro per l'anno 2019.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni con le seguenti: di 249,4 milioni.

25. 014. Iezzi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(indennità in caso di violenza sulle donne)

1. L'indennità di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è estesa alle lavoratrici autonome.

2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'Inps per tre mesi in base ad una quota mensile pari al 20 per cento calcolato sull'ultima denuncia dei redditi presentata dalla lavoratrice autonoma.

3. Per fruire del congedo e dell'indennità occorre avere un rapporto di lavoro autonomo in corso di svolgimento ed essere inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del comune di appartenenza, dai Centri antiviolenza o dalle Case Rifugio.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 248 milioni di euro per l'anno 2019 e di 398 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

25. 015. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.

(Risorse per il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza)

1. Al fine di sostenere le attività di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono destinati a favore del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, di cui agli articoli 5 e 5-bis del medesimo decreto-legge n. 93 del 2013, 6 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 a valere sulle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2019: – 6 milioni;
2020: – 6 milioni;
2021: – 6 milioni.

25. 017. Macina, Dieni, Alaimo, Baldino, Bilotti, Corneli, Dadone, Parisse, Elisa Tripodi, Berti, Brescia, Maurizio Cattoi, D'Ambrosio, Forciniti, Francesco Silvestri, Spadoni, Ascari, D'Arrando, Sportiello, Faro, Adelizzi, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.

ART. 26.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

16-bis. All'articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 200 n. 150, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i giornalisti in servizio presso gli uffici stampa al momento dell'entrata in vigore della predetta contrattazione collettiva, e il cui profilo professionale sia stato definito da leggi regionali preesistenti, continua a trovare applicazione quarto previsto dalle medesime leggi».

26. 1. Capitanio, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

(Congedo di paternità)

1. L'applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché, per l'anno 2016, dall'articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, per gli anni 2017 e 2018, dall'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è prorogata anche per gli anni 2019 e 2020. La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è pari a quattro giorni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e possono essere goduti anche in via non continuativa; al medesimo congedo si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 13 febbraio 2013. Per l'anno 2019 il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 208 milioni e le parole: 400 milioni con le seguenti: 358 milioni.

26. 062. Murelli, Bubisutti, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.

ART. 27.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 27.

(Investimenti qualificati)

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 88 è sostituito dal seguente:

«88. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo. Gli enti di cui al primo periodo possono altresì destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo.»;

2) al comma 89 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero in obbligazioni, titoli simili e cambiali finanziarie emesse dalle predette imprese»;

b) la lettera b-bis) è sostituita dalle seguenti:

b-bis) quote o azioni di OICR di credito, di OICR immobiliari, di OICR infrastrutturali, nonché in prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali – piattaforme di *Peer to Peer Lending* – gestite da società iscritte all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da istituti di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 114 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati dalla Banca d'Italia;

b-ter) titoli di Stato italiani e titoli emessi dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996;

3) il comma 92 è sostituito dal seguente:

«92. Le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo. I soggetti di cui al primo periodo possono altresì destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo.»;

4) al comma 101 le parole: «30.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro» e le parole: «30.000 euro e di 150.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro».

2. Con regolamento della CONSOB, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le regole per l'emissione da parte delle PMI di strumenti finanziari di cui all'articolo 1, commi 89 e 102, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificati dalle disposizioni del presente articolo, nel rispetto dei principi di tutela degli investitori

e semplificazione delle procedure di emissione e delle procedure di quotazione nei mercati regolamentati.

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

27. 9. Giacomoni, Occhiuto, Prestigiaco, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 27.
(Investimenti qualificati)

1. Il comma 88 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituito dal seguente:

«88. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo. Gli enti di cui al primo periodo possono altresì destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo.».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 90 comma 2, è ridotto di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

27. 8. Giacomoni, Occhiuto, Prestigiaco, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 89, dopo la lettera *b*) sono aggiunte le seguenti:

b.1) quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che investono prevalentemente in azioni o quote di imprese residenti nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e del 30 ottobre 2016, di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ovvero nei comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017, di cui all'allegato 2-bis al citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;

b.2) in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che investono in *start-up* innovative come definite dall'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in micro-imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

2) il comma 95 è abrogato.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 160 milioni di euro per l'anno 2019 e di 310 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

27. 1. Zennaro, Faro, Adelizzi, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, dopo il comma 1-*quater*, è aggiunto il seguente:

«1-*quinquies*. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 si applica nella misura del 12,50 per cento ai proventi delle obbligazioni e dei titoli similari, quotati su mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione e sistemi organizzati di negoziazione, emessi da consorzi di piccole e medie imprese costituiti al solo scopo delle predette emissioni. La disciplina dei predetti consorzi è demandata ad un regolamento della CONSOB, da emanarsi nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.».

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

27. 10. Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

1. Per la copertura degli oneri connessi all'attuazione dell'articolo 3 della legge 1° ottobre 2018, n. 117, è autorizzata la spesa di un milione di euro a decorrere dall'anno 2019.

Conseguentemente, all'articolo 18, comma 5, sostituire le parole: 25 milioni con le parole: 24 milioni.

27. 01. Meloni, Lollobrigida, Fianza, Lucaselli.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

(Disposizioni in materia di prestazione assistenziale ai malati di mesotelioma non professionale e agli eredi e di benefici previdenziali in favore dei lavoratori che sono stati esposti all'amianto)

1. Per gli anni dal 2018 al 2020, l'INAIL eroga ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, la prestazione assistenziale di importo fisso pari a euro 12.000 da corrispondersi in un'unica soluzione, su istanza dell'interessato per gli eventi accertati nel predetto triennio.

2. La prestazione assistenziale è riconosciuta in caso di decesso a favore degli eredi dei malati di cui al comma 1, ripartita tra gli stessi, su domanda, da produrre all'INAIL entro un anno dalla data del decesso stesso, a pena di decadenza.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che hanno beneficiato per il triennio 2015-2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dell'articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, della prestazione *una tantum* pari a euro 5.600 di cui al decreto interministeriale 4 settembre 2015, possono, su domanda da presentare all'INAIL entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere l'integrazione della prestazione

sino alla concorrenza dell'importo di cui al comma 1. Qualora i malati di mesotelioma non professionale che hanno già percepito la prestazione una tantum per il triennio 2015-2017 siano deceduti prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono chiedere l'integrazione i loro eredi, con le stesse modalità e termini di cui al primo periodo.

4. L'INAIL provvede ad erogare le prestazioni di cui ai commi 1 e 2 e le integrazioni di cui al comma 3 a valere sulle risorse disponibili del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'importo di spesa complessivo per il triennio di euro 25.000.000 e comunque, nel limite delle risorse previste dal decreto interministeriale 4 settembre 2015, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né delle imprese.

5. Per tutti i lavoratori ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, coperti e non coperti da assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL, che siano stati esposti all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni, ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime, l'intero periodo lavorativo soggetto ad esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,25. Tale facoltà e alle medesime condizioni è riconosciuta anche ai lavoratori in pensione, che non abbiano già beneficiato delle provvidenze di cui all'articolo 13, della legge 27 marzo 1992, n. 252.

6. Il beneficio di cui al comma 1 è concesso esclusivamente ai soggetti di cui al comma 1 che già alla data del 1° ottobre 2003 siano stati esposti all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni, in concentrazione media annua non inferiore a 100 f/l come valore medio su otto ore al giorno, e non abbiano già presentato istanza per avere accesso ai benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dall'INAIL.

7. Ai fini della prestazione pensionistica, i soggetti di cui al comma 5, che non abbiano già presentato istanza per avere accesso ai benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto, devono presentare richiesta all'INAIL entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4, corredata a pena di improcedibilità di *curriculum* lavorativo, rilasciato dal datore di lavoro, dal quale risultino le mansioni svolte e i relativi periodi di esposizione all'amianto.

8. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare su proposta dell'INAIL, e sentito l'INPS per le parti di propria competenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7.

Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e 430 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 155 milioni di euro per l'anno 2019 e 380 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

27. 06. Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis

(Incentivi per l'assunzione di giovani conducenti nel settore dell'autotrasporto merci)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, ai conducenti di cui alla lettera a) del comma 2, assunti con regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalle imprese di cui alla lettera b) del comma 2, spetta un rimborso, in misura pari al 50 per cento del totale, delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano:

a) ai conducenti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno d'età alla data di entrata

in vigore della presente legge, inquadrati con le qualifiche Q1, Q2 o Q3 di cui al CCNL-Logistica, trasporto merci e spedizione;

b) alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiane, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

3. Alle imprese di cui al comma 2, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, spetta una detrazione totale dall'imposta lorda per una quota pari ai rimborsi erogati ai sensi del comma 1, fino ad un ammontare complessivo degli stessi non superiore a 3.000 euro totali per ciascun periodo d'imposta.

4. Il rimborso di cui al comma 1 è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di decorrenza del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Nel caso di conducenti già assunti e già inquadrati nelle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, il rimborso di cui al comma 1 è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, purché al momento della richiesta sussistano i requisiti di cui al comma 2. Le modalità di richiesta e di erogazione del rimborso di cui al comma 1 sono definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito provvedimento da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Il rimborso di cui al comma 1 è escluso per i versamenti corrisposti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il rilascio della patente e delle abilitazioni professionali, nonché per le spese relative all'acquisto dei contrassegni telematici richiesti dalla normativa vigente.

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

27. 08. Zanotelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.

ART. 28.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il rifinanziamento di cui al comma 1, primo periodo, è destinato anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti pubblici non economici nazionali e dalle agenzie ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

28. 56. Madia, Navarra.

Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) analisi e studi di fattibilità, valutazione *ex ante*, tecnica di redazione degli atti normativi e monitoraggio, analisi e verifica di impatto della regolamentazione.

28. 52. Fusacchia, Braga, Muroni, Berlinghieri, Buratti, Cenni, Del Barba, Incerti, Madia, Quartapelle Procopio, Ungaro, Zardini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1148 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato è prorogata al 31 dicembre 2019.

28. 66. Fornaro, Fassina, Pastorino.

Al comma 4, primo periodo, alinea, sopprimere le parole: di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, nonché di realizzare una rete territoriale di istituti a custodia attenuata per detenute madri.

Conseguentemente, al medesimo comma 4, primo periodo, alla lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: per l'anno 2021 *aggiungere le seguenti:*, da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria;

aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'assunzione di personale di cui alla presente lettera è autorizzata, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, anche mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento a norma dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

28. 6. Salafia, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Businarolo, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Sarti, Scutellà, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitoso, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire la parola: massimo con *la seguente:* minimo;

dopo le parole: così ripartito: a) *aggiungere le seguenti:* almeno;

dopo le parole: 12 agosto 2016, n. 161; b) *aggiungere le seguenti:* almeno;

sostituire le parole: 2.000.000 con *le seguenti:* 6.000.000;

aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le amministrazioni, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, adottano adeguate misure per il superamento del precariato.

Conseguentemente, il Fondo di all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

28. 46. Bartolozzi, Zanettin.

Al comma 4, primo periodo, lettera a), sostituire le parole: 903 unità di Area II con *le seguenti:* 1.903 unità di Area II, F2.

Conseguentemente:

alla medesima lettera a), sopprimere le parole: e 1000 unità di Area II per l'anno 2021;

sostituire il terzo periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, per l'importo di euro 60.075.771 per l'anno 2019 e di euro 114.154.525 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lettera b), come rifinanziato ai sensi del comma 1 del presente articolo;

dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per l'attuazione del comma 4, alla copertura di tutti i profili professionali dell'area funzionale 2, F2, si provvede mediante scorrimento della graduatoria del concorso indetto con decreto 18 novembre 2016 – Concorso pubblico a n. 800 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente giudiziario, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia. Qualora siano indisponibili tali professionalità nelle graduatorie in vigore, si provvede mediante l'indizione di concorso pubblico.

***28. 1.** Trizzino, Faro, Adelizzi, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitoso, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Zennaro.

Al comma 4, primo periodo, lettera a), sostituire le parole: 903 unità di Area II con *le seguenti:* 1.903 unità di Area II, F2.

Conseguentemente:

alla medesima lettera a), sopprimere le parole: e 1000 unità di Area II per l'anno 2021;

sostituire il terzo periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al

presente comma, per l'importo di euro 60.075.771 per l'anno 2019 e di euro 114.154.525 a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lettera b), come rifinanziato ai sensi del comma 1 del presente articolo;

dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Per l'attuazione del comma 4, alla copertura di tutti i profili professionali dell'area funzionale 2, F2, si provvede mediante scorrimento della graduatoria del concorso indetto con Decreto 18 novembre 2016 – Concorso pubblico a n. 800 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente giudiziario, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia. Qualora siano indisponibili tali professionalità nelle graduatorie in vigore, si provvede mediante l'indizione di concorso pubblico.

***28. 31.** Miceli, Bazoli, Verini, Morani, Vazio, Ferri, Bordo, Annibaldi, Boschi.

Al comma 4, sostituire le parole: con le modalità di cui all'articolo 1, commi 2-bis, 2-ter e 2-septies, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161 *con le seguenti:* con le modalità di cui al decreto ministeriale 9 novembre 2017 in tema di rimodulazione dei profili professionali del personale non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria. Ai soggetti di cui all'articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e che alla data del 31 dicembre 2018 abbiano terminato l'esperienza formativa di cui all'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è attribuito il titolo professionalizzante ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. In favore dei predetti soggetti, il Ministero della giustizia, nelle more dell'espletamento delle selezioni per le assunzioni di cui ai precedenti periodi, in deroga all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato alla stipula di contratti a termine per 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2019. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 11.615.018 per l'anno 2019.

Conseguentemente, al medesimo comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 11.615.018 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

28. 69. Caiata, Vitiello.

Al comma 4, primo periodo, lettera a), dopo le parole: legge 12 agosto 2016, n. 161, *aggiungere le seguenti:* nonché in base a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dando priorità ai lavoratori in possesso di qualifica di ausiliario o di operatore amministrativo acquisita a seguito dell'espletamento di specifico periodo di tirocinio presso uffici giudiziari.

28. 78. Ferro, Prisco, Lucaselli.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Alla direzione degli istituti penali per minorenni di Torino, Milano, Roma, Nisida (NA), Airola (BN), Bari e Catania sono preposti dirigenti di istituto penitenziario. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità e i criteri per la destinazione dei dirigenti di cui al primo periodo presso le predette articolazioni periferiche del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. Ai dirigenti assegnati agli istituti penali per minorenni è assicurata una formazione specializzata in materia minorile, nell'ambito delle risorse umane, strumentale e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per le esigenze di cui al presente comma la dotazione organica dei dirigenti di istituto penitenziario è incrementata di 7 unità e le Tabelle C ed E del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, sono sostituite dalle Tabelle 1-bis e 1-ter, allegate alla

presente legge.

4-ter. Al fine di assicurare il funzionamento degli istituti penitenziari, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria è autorizzato, nei limiti della vigente dotazione organica, ad assumere 35 dirigenti di istituto penitenziario. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro 1.582.165,50 per l'anno 2019 e in euro 3.164.331,01 a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle facoltà assunzionali non esercitate relativamente al *turn-over* degli anni 2009 – 2017.

4-quater. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità e i criteri per le assunzioni di cui al comma 4-ter.

TABELLA 1-bis.

(articolo 28, comma 4-bis)

«**Tabella C** (articolo 16, comma 9)

Ministero della Giustizia	
Dotazione organica complessiva del personale dirigenziale	
Qualifiche dirigenziali – carriera amministrativa	Dotazione organica
Dirigenti 1 ^a fascia	19
Dirigenti 2 ^a fascia	378
Totale Dirigenti	397
Qualifiche dirigenziali – carriera penitenziaria	
Dirigenti generali penitenziari	17
Dirigenti penitenziari	341
Totale Dirigenti	358

TABELLA 1-ter.

(articolo 28, comma 4-bis)

«**Tabella E** (articolo 16, commi 1 e 9)

Ministero della Giustizia		
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria		
Dotazione organica complessiva del personale amministrativo		
Qualifiche dirigenziali	Dotazione organica	
Dirigenti penitenziari		
Dirigenti generali penitenziari	16	
Dirigenti istituti penitenziari	307	
Dirigenti Area 1		
Dirigenti 2 ^a fascia carriera amministrativa	29	
Aree		Dotazione organica
Terza area	2.219	
Seconda area	2.377	

Prima area	93
------------	----

TOTALE QUALIFICHE DIRIGENZIALI	352
TOTALE AREE	4.689
TOTALE COMPLESSIVO	5.041

28. 8. Perantoni, Salafia, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Businarolo, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Saitta, Sarti, Scutellà, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitoso, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «371 unità»;
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 1.200.000 per l'anno 2019, di euro 3.966.350 per l'anno 2020 e di euro 11.798.099 a decorrere dall'anno 2021.»

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 1.200.000 per l'anno 2019, a 3.966.350 per l'anno 2020 e a euro 11.798.099 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

***28. 25.** Verini, Bazoli, Morani, Vazio, Ferri, Annibali, Miceli, Bordo.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «371 unità»;
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 1.200.000 per l'anno 2019, di euro 3.966.350 per l'anno 2020 e di euro 11.798.099 a decorrere dall'anno 2021.»

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 1.200.000 per il 2019, 3.966.350 per l'anno 2020 e di euro 11.798.099 a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

***28. 86.** La II Commissione.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di garantire e implementare la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne e per la prevenzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

****28. 26.** Annibali, Bazoli, Boschi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di garantire e implementare la presenza di professionalità psicologiche esperte

all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne e per la prevenzione della recidiva è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

****28. 85.** La II Commissione.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Al fine di far fronte alle esigenze di funzionamento degli istituti penitenziari, di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, nonché per la realizzazione di una rete territoriale di istituti a custodia attenuata per detenute madri, l'amministrazione penitenziaria è autorizzata all'assunzione straordinaria di 200 unità di personale del comparto funzioni centrali, destinato ai ruoli di funzionario contabile, funzionario giuridico pedagogico e assistente tecnico. Le assunzioni di cui al primo periodo sono autorizzate in deroga ai limiti per le facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria previsti dalla normativa vigente. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 4.059.349 per l'anno 2019 e di euro 8.118.698 a decorrere dall'anno 2020.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2019: -4.059.349;

2020: -8.118.698;

2021: -8.118.698.

28. 7. Palmisano, Salafia, Piera Aiello, Ascari, Barbutto, Businarolo, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Perantoni, Saitta, Sarti, Scutellà, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Nel rispetto dei requisiti fissati dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e nelle more della rideterminazione dell'attuale dotazione organica, gli Enti Parchi nazionali con dotazione organica inferiore a 10 unità sono autorizzati a procedere, con oneri a carico del proprio bilancio, alla stabilizzazione in posizione soprannumeraria di 5 unità di personale anche in deroga alle disposizioni limitative in materia di assunzioni e senza nuovi e ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

28. 2. Angiola, Masi, Faro, Adelizzi, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite delle proprie dotazioni organiche, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad assumere, per l'anno 2019, 100 dipendenti della terza area funzionale, posizione economica F1, anche mediante il bando di nuovi concorsi, nonché l'ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già banditi. È a tale fine autorizzata la spesa di euro 1.975.600 per l'anno 2019 e di euro 3.951.200 annui a decorrere dal 2020.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: euro 248.024.400 per l'anno 2019 ed euro 396.048.800 annui a decorrere dall'anno 2020.

28. 84. Borghese.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. All'articolo 19, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125, la parola: «duecento» è sostituita dalla seguente: «duecentoquaranta». Nei limiti delle disponibilità del proprio organico, l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata a bandire una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 20, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e ad assumere fino a 20 unità della terza area funzionale, posizione economica F1. Per le finalità del presente comma sono elevati gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti per l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo utilizzando le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile nei limiti di spesa di euro 812.080 annui a decorrere dall'anno 2019. Agli ulteriori oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 812.080 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125.

28. 5. Sabrina De Carlo, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 845, secondo periodo, le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento»;

b) al comma 845, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Le facoltà assunzionali sono calcolate unitariamente per i dirigenti e i dipendenti»;

c) al comma 845, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Per accelerare le procedure di assunzione per la copertura di posti vacanti relativi a figure infungibili necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge, le Province possono procedere anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

d) al comma 846, le parole: «le lettere da c) a g) del comma 420» sono sostituite dalle seguenti: «il comma 420»;

e) al comma 847, le parole: «25 per cento» sono sostituite con le seguenti: «50 per cento».

* **28. 12.** Pella, Occhiuto, Prestigiaco, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 845, secondo periodo, le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento»;

b) al comma 845, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Le facoltà assunzionali sono calcolate unitariamente per i dirigenti e i dipendenti.»;

c) al comma 845, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Per accelerare le procedure di assunzione per la copertura di posti vacanti relativi a figure infungibili necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge, le Province possono procedere anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

d) al comma 846, le parole: «le lettere da c) a g) del comma 420» sono sostituite dalle seguenti: «il comma 420»;

e) al comma 847, le parole: «25 per cento» sono sostituite con le seguenti: «50 per cento».

* **28. 10.** Cestari, Tiramani, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 845, secondo periodo, le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento»;

b) al comma 845, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Le facoltà assunzionali sono calcolate unitariamente per i dirigenti e i dipendenti.»;

c) al comma 845, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Per accelerare le procedure di assunzione per la copertura di posti vacanti relativi a figure infungibili necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge, le Province possono procedere anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

d) al comma 846, le parole: «le lettere da c) a g) del comma 420» sono sostituite dalle seguenti: «il comma 420»;

e) al comma 847, le parole: «25 per cento» sono sostituite con le seguenti: «50 per cento».

* **28. 16.** Melilli, Pezzopane, Cenni, Nardi.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-*bis*. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 845, secondo periodo, le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento»;

b) al comma 845, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Le facoltà assunzionali sono calcolate unitariamente per i dirigenti e i dipendenti.»;

c) al comma 845, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Per accelerare le procedure di assunzione per la copertura di posti vacanti relativi a figure infungibili necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge, le Province possono procedere anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

d) al comma 846, le parole: «le lettere da c) a g) del comma 420» sono sostituite dalle seguenti: «il comma 420»;

e) al comma 847, le parole: «25 per cento» sono sostituite con le seguenti: «50 per cento».

* **28. 48.** D'Attis, Paolo Russo, Pella, Ripani, Mugnai.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-*bis*. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 845, secondo periodo, le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento»;

b) al comma 845, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Le facoltà assunzionali sono calcolate unitariamente per i dirigenti e i dipendenti.»;

c) al comma 845, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Per accelerare le procedure di assunzione per la copertura di posti vacanti relativi a figure infungibili necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge, le Province possono procedere anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

d) al comma 846, le parole: «le lettere da c) a g) del comma 420» sono sostituite dalle seguenti: «il comma 420»;

e) al comma 847, le parole: «25 per cento» sono sostituite con le seguenti: «50 per cento».

* **28. 64.** Fornaro, Fassina, Pastorino.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-*bis*. In considerazione dell'esigenza di rafforzare l'azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche e delle facoltà, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, il Ministero per i beni e le attività culturali può coprire, per il 2019, le proprie carenze nei profili professionali della seconda e terza area assumendo in ordine di graduatoria, nel limite massimo del 50 per cento delle facoltà assunzionali per il 2019 e

dei posti complessivamente da coprire secondo quanto previsto dai rispettivi bandi, i candidati risultati idonei nelle procedure selettive interne per il passaggio rispettivamente alla seconda e terza area con graduatorie approvate a decorrere dal 1° gennaio 2010.

28. 3. Testamento, Carbonaro, Acunzo, Azzolina, Bella, Casa, Frate, Gallo, Lattanzio, Mariani, Marzana, Melicchio, Nitti, Tuzi, Villani, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitoso, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».

Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 180 milioni di euro per l'anno 2019.

28. 59. Madia, Navarra.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno 2019, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima delle cessazioni che concorrono a produrre il relativo *turn-over*. La disciplina di cui all'ottavo e nono periodo si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Assunzioni nella pubblica amministrazione e negli enti locali.

28. 55. Madia, Navarra.

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

16-bis. Al fine di garantire l'espletamento di servizi essenziali ed infungibili, gli enti locali sono autorizzati a porre in essere processi di reclutamento del personale con incarico dirigenziale, in deroga all'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, soltanto se nell'ambito del personale in organico non siano presenti profili professionali adeguati. Altresì, è autorizzata la stabilizzazione del personale precario al fine di superare le procedure europee di infrazione in corso nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

16-ter. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'interno, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite modalità e criteri per la ripartizione tra le regioni delle risorse di cui al comma 16-bis.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2019 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

28. 4. Cancelleri, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitoso, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

1. A decorrere dall'anno 2020 le regioni e gli enti locali delle regioni a statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale, nel caso in cui la spesa per il personale non risulti superiore al fabbisogno standard di personale.

2. Il fabbisogno standard di personale, sia in termini di costi standard retributivi sia di consistenza standard di unità impiegate, è individuato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (di seguito CTFS) di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. La CTFS si avvarrà del supporto metodologico e delle ricognizioni informative dalla Società Soluzioni per il sistema economico – Sose S.p.A., che potrà anche predisporre appositi questionari ed avvalersi della collaborazione dell'ISTAT, della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni, dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) e dell'Unione delle province Italiane (UPI). Il fabbisogno di personale delle regioni, in conformità ai criteri stabiliti dall'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sarà relativo alle funzioni diverse dalla sanità.

4. Per la determinazione della spesa e del personale di riferimento di ogni ente valgono i dati comunicati da ogni ente al Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso il Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche (SICO). Per il primo anno di applicazione valgono le spese complessive per il personale e il numero di unità risultanti al 31 dicembre 2017.

5. Qualora la spesa complessiva per il personale, omnicomprensiva di stipendi, oneri e compensi accessori sia inferiore al fabbisogno standard di personale, gli enti territoriali di cui al comma 1 potranno assumere personale fino al raggiungimento del fabbisogno standard di personale. L'ente dovrà comunque sottostare al limite più sfavorevole tra il fabbisogno in termini finanziari e il fabbisogno in termini numero di dipendenti.

6. Resta ferma l'applicazione dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 60 della presente legge. Con decreto del Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo.

7. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2019 in favore della Società Soluzioni per il sistema economico – Sose S.p.A.

8. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9. A decorrere dal 2020 non si applicano alle regioni e agli enti locali delle regioni a statuto ordinario le disposizioni relative al contenimento della spesa del personale e i vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente.

28. 028. Marattin, Padoan, Boschi.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

(Forme di lavoro flessibile)

1. Alle regioni in regola con le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano le disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

28. 011. Madia, Navarra.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

(Razionalizzazione delle risorse per l'attuazione del CCNL 20/05/2018 e della normativa dei centri per l'impiego)

1. Fermo il rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, non opera per le risorse stanziare in bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa degli enti del comparto delle funzioni locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Per effetto di quanto indicato al periodo precedente le corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove assunzioni sino alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare la capacità assunzionale dell'ente.

2. All'articolo 1, comma 793, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «per la gestione dei servizi per l'impiego» sono aggiunte le seguenti: «o, in alternativa, nell'ambito dei processi di delega delle funzioni con apposite leggi regionali, il personale resta inquadrato nei ruoli delle città metropolitane e delle province, in entrambi i casi» e dopo le parole: «con corrispondente incremento della dotazione organica» sono aggiunte le seguenti: «e cessazione degli effetti di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014 n. 190».

3. All'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «per la gestione dei servizi per l'impiego» sono aggiunte le seguenti: «qualora la funzione non sia delegata a province e città metropolitane con legge regionale».

4. All'articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego» sono aggiunte le seguenti: «o le province e le città metropolitane, se delegate nell'esercizio delle funzioni».

28. 029. Cestari, Pretto, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Frassini, Ribolla, Tomasi.

ART. 30.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 362 unità con le seguenti: 1.000 unità.

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 55, comma 1, è ridotto di 33 milioni di euro per l'anno 2019 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

30. 9. Varchi, Maschio, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

7-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle norme di bilinguismo, alle assunzioni straordinarie di personale di cui al presente articolo, è riservata un'aliquota di posti pari all'1 per cento.

30. 12. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Al personale del Comparto soccorso pubblico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Con apposito decreto del Ministro della difesa, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i tempi di applicazione della disposizione di cui al precedente periodo. A tal fine è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per

l'anno 2019, di 75 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.».

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2019, di 325 milioni di euro per l'anno 2020 e di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

30. 3. Cirielli, Lollobrigida, Ferro.

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Art. 30-bis.

(Incremento del contingente impiegato nell'Operazione «Strade Sicure»)

1. All'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, primo periodo, le parole: «pari a 7.050 unità» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 9.100».

Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni con le seguenti: 165 milioni e le parole: 430 milioni con le seguenti: 410 milioni.

30. 02. Crosetto, Deidda, Ferro, Lucaselli.

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

Art. 30-bis.

(Transiti del personale già appartenente al disciolto Corpo forestale dello Stato)

1. Il personale in servizio nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della Guardia di finanza, già appartenente al disciolto Corpo forestale dello Stato, può presentare domanda per il transito, previa ricognizione dei posti disponibili e tenuto conto del rispettivo fabbisogno, in altra amministrazione statale tra quelle individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e della giustizia, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono definiti i criteri e le modalità da applicare alle procedure di transito, compresi il numero e il ruolo del personale da destinare alle amministrazioni di assegnazione, senza pregiudizio per le facoltà assunzionali di queste ultime previste dalla legge. Le relative domande dovranno essere presentate nei venti giorni successivi alla pubblicazione dello stesso decreto. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le medesime modalità di cui al comma 1, sono individuate le risorse finanziarie da trasferire dalle amministrazioni di appartenenza a quelle destinatarie.

3. Il personale di cui al comma 1 dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza all'atto del transito in altra amministrazione statale cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva. In caso di transito in altra Forza di polizia, si applica l'articolo 864, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

4. Il periodo di servizio maturato nelle amministrazioni di provenienza è valido ad ogni effetto giuridico ed economico. Al personale transitato è dovuta la corresponsione della differenza, limitatamente alle voci fisse e continuative, fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione, sotto forma di assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

5. Al fine di salvaguardare i livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della

sicurezza agroalimentare, il transito del personale in servizio nell'Arma dei carabinieri avviene per aliquote non superiori a trecento unità annue, stabilite con decreto del Ministro della difesa, sentiti i Ministri interessati, e nel limite delle facoltà assunzionali straordinarie destinate alla specialità e concesse nell'anno di riferimento, secondo un criterio di priorità per il personale più anziano in ruolo. Il transito nell'amministrazione di cui all'articolo 24 della legge 1° aprile 1981, n. 121, avviene nel solo anno 2019, in extraorganico, e in un contingente massimo di trecento unità.

6. Per l'anno 2019, e in relazione all'esercizio della facoltà di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzata, con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di trecento unità nei ruoli base dell'Arma dei carabinieri, nel limite della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a decorrere dal 1° dicembre.

7. Agli oneri derivanti dalle assunzioni straordinarie di cui al comma 6, pari a un importo massimo di euro 614.863 per l'anno 2019, 10.345.659,5 per l'anno 2020, 12.465.162 per l'anno 2021, 12.465.162 per l'anno 2022, 12.465.162 per l'anno 2023, 12.501.106,5 per l'anno 2024, 12.896.496 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8. L'assunzione straordinaria degli ulteriori contingenti massimi di cui al comma 5, ove necessaria in relazione all'esercizio della facoltà di cui al comma 1, sarà autorizzata con successivi provvedimenti normativi.

30. 04. Pagani, De Micheli, Madia.

ART. 31.

Al comma 1 sostituire le parole: non prima del 10 maggio 2019 con le seguenti: entro e non oltre il 31 gennaio 2019.

Conseguentemente, al medesimo comma sostituire le parole: non prima del 1° settembre 2019 con le seguenti: entro e non oltre il 31 marzo 2019 e le parole: non prima del 1° aprile 2020 con le seguenti: entro e non oltre il 31 marzo 2020.

31. 6. Pastorino, Fornaro, Fassina.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, le somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario ed accessorio svolto dal personale del comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, durante le fasi emergenziali.

3-ter. I redditi di cui al comma 3-*bis* non concorrono ai fini fiscali e della determinazione della situazione economica equivalente alla formazione del reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo familiare entro il limite massimo di 3.000 euro. Resta fermo il computo dei predetti redditi ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 35 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

31. 4. Prisco, Meloni, Lollobrigida, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. In caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, nonché in occasione delle attività di addestramento e formazione, al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è esteso il sistema di tutela previdenziale ed assistenziale riconosciuto,

per tali eventi, ai vigili del fuoco in servizio permanente. In caso di decesso del personale volontario per le ipotesi di cui al presente comma, sono estese ai familiari superstiti le forme di trattamento pensionistico applicate per tali eventi al personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 1,5 milioni di euro per il 2019 e di un milione di euro annui a decorrere dal 2020.

31. 2. Cestari, Grimoldi, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. In caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio o in occasione delle attività di addestramento e formazione è esteso al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco il sistema di tutela previdenziale ed assistenziale riconosciuto, per tali eventi, ai vigili del fuoco in servizio permanente. In caso di decesso del personale volontario, per le ipotesi di cui al presente articolo, sono estese ai familiari superstiti le forme di trattamento pensionistico applicate per tali eventi al personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2019: 1.500.000;

2020: 1.000.000;

2021: 1.000.000.

31. 1. D'Incà, Faro, Adelizzi, Buompane, Donno, Flati, Gubitoso, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.

1. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste dall'articolo 31, al fine di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è così incrementato: *a)* 500 unità di personale, rientrante nel decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, con età superiore a 46 anni nel ruolo SATI per il 2019 e a partire dal 2020 l'attribuzione del *turn over* sino ad esaurimento; *b)* 500 unità di personale di cui al medesimo decreto legislativo n. 97 del 2017, con età inferiore a 46 anni per il 2019 e a partire dal 2020 l'attribuzione del *turn over* al 50 per cento con le graduatorie vigenti.

2. Al personale volontario discontinuo delle strutture centrali e periferiche appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco è riconosciuto un attestato di operatività di 4° livello. Sulla base di apposite convenzioni sottoscritte tra la Conferenza Unificata e le associazioni di categoria dei datori di lavoro saranno definite le linee guida per stabilire una garanzia occupazionale del personale di cui al periodo precedente.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il rapporto di lavoro del personale volontario di cui al comma precedente è disciplinato da apposito Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) sottoscritto con le associazioni di categoria.

4. Le amministrazioni pubbliche, ove necessario, possono attivare una procedura di reclutamento di unità antincendio, mediante ricorso del personale volontario discontinuo delle strutture centrali e periferiche appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, rientrante nel decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente pari a 800 milioni di euro

annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

31. 08. Cannizzaro.

ART. 32.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-*bis*.

(Personale ricerca sanitaria)

1. Al fine di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, parte integrante del Servizio sanitario nazionale, secondo i principi della Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee dell'11 marzo 2005 n. 2005/251/CE, e di consentire un'organica disciplina dei rapporti di lavoro del personale della ricerca sanitaria, è istituito, presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito complessivamente denominati «Istituti», fermo restando il rispetto dei vincoli in materia di spesa del personale, un ruolo dirigenziale e uno non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria.

2. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 è disciplinato, sulla base di quanto previsto nel presente articolo, nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, per quello che concerne il ruolo non ruolo dirigenziale, e del contratto della Dirigenza Sanità per il ruolo dirigenziale, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del comparto e gli inquadramenti previsti nella dirigenza, valorizzando, con riferimento al personale della ricerca sanitaria, la specificità delle funzioni e delle attività svolte, con l'individuazione, con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato e indeterminato di cui al comma 3, di specifici criteri, connessi anche ai titoli professionali nonché alla qualità e ai risultati della ricerca, ai fini dell'attribuzione della fascia economica, in relazione a quanto previsto dal comma 1, gli atti aziendali di organizzazione degli Istituti prevedono, nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche e senza nuovi o maggiori oneri, una specifica e autonoma sezione per le funzioni di ricerca, facente capo, negli IRCCS, al direttore scientifico e, negli Istituti zooprofilattici sperimentali, al direttore generale.

3. Per garantire un'adeguata flessibilità nelle attività di ricerca, gli Istituti assumono, per lo svolgimento delle predette attività, entro il limite del 40 per cento a decorrere dall'anno 2019 delle complessive risorse finanziarie disponibili per tutte le attività di ricerca, personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 2 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4. Il limite di cui al primo periodo è incrementato con le risorse aggiuntive trasferite a ciascun Istituto dal Ministero della salute, pari a complessivi 50 milioni di euro per l'anno 2019, 70 milioni di euro per l'anno 2020 e 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A garanzia delle coperture delle risorse finanziarie disponibili per le attività di ricerca verranno inserite risorse *ad hoc* che garantiranno il fondo per tutta la durata dei contratti stipulati in base al presente comma.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sei mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali per le assunzioni di cui al comma 3.

5. Gli Istituti possono bandire le procedure concorsuali per il reclutamento del personale di cui al comma 3 nonché procedere all'immissione in servizio dei vincitori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di cinque anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori cinque anni, previa valutazione ai sensi del comma 6. L'attuazione di quanto previsto nel precedente periodo è subordinata alla verifica della disponibilità finanziaria nell'ambito delle risorse di cui al citato comma 3.

6. Il personale assunto ai sensi del comma 5 è soggetto a valutazione annuale e a valutazione di idoneità per l'eventuale rinnovo a conclusione dei primi cinque anni di servizio, secondo modalità, condizioni e criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'esito negativo della valutazione annuale, per tre anni consecutivi, determina la risoluzione del contratto. Previo accordo tra gli Istituti e con il consenso dell'interessato, è ammessa la cessione del contratto a tempo determinato, compatibilmente con le risorse esistenti nell'ambito delle disponibilità finanziarie di cui al comma 3.

7. Gli Istituti, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento delle spese di personale, nell'ambito dei posti della complessiva dotazione organica del personale destinato alle attività di assistenza o di ricerca, possono inquadrare a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale o nei rispettivi ruoli della ricerca come specificato dal comma 1, previa verifica dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti, il personale che abbia completato il primo o il secondo periodo contrattuale con valutazione positiva, secondo la disciplina stabilita con il decreto del Ministro della salute previsto dal comma 6.

8. Al fine di valorizzare i giovani che esprimono alto potenziale e di favorire il rientro dall'estero di personale fornito di elevata professionalità, gli Istituti possono sottoscrivere i contratti a tempo determinato, per la durata del relativo progetto di ricerca, con gli sperimentatori principali vincitori di bandi pubblici competitivi nazionali, europei o internazionali, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4. Il costo del contratto grava sui fondi del progetto finanziato con il bando pubblico e il contratto può essere prorogato per il completamento del primo quinquennio di cui al comma 5, subordinatamente alla disponibilità delle risorse finanziarie di cui al comma 3.

9. Gli istituti possono altresì utilizzare una quota fino al 5 per cento delle disponibilità finanziarie di cui al comma 3 per stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 5 con ricercatori residenti all'estero, la cui produzione scientifica soddisfi i parametri stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui al comma 6.

10. Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 3 e 11 è ammesso alla partecipazione per l'accesso in soprannumero al relativo corso di specializzazione, secondo le modalità previste dall'articolo 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

11. In sede di prima applicazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della sezione del contratto collettivo del comparto Sanità e di quello della dirigenza di cui al comma 2, il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2018, con rapporti di lavoro flessibile, ivi compreso il personale con borsa di studio, instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque con contratti flessibili o almeno 5 anni negli ultimi 8 con borsa di studio, può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina e nei limiti delle risorse di cui al comma 3 e secondo le modalità e i criteri stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui al comma 6.

12. Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, nelle more dell'assunzione del personale di cui al comma 11, gli Istituti, in deroga all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono continuare ad avvalersi, con le forme

contrattuali di lavoro in essere, del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 3.

32. 05. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.

(Misure urgenti per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili)

1. Per consentire il completamento delle procedure di cui all'articolo 1, comma 207, terzo e quarto periodo della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e di cui all'articolo 20, commi 2 e 14, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro da consolidare nel bilancio dello Stato. La regione Calabria dispone con legge regionale la copertura a carico del bilancio della regione medesima degli ulteriori oneri necessari per l'attuazione di quanto previsto dal periodo precedente e assicurando il consolidamento della spesa.

2. Le suddette procedure si applicano in deroga al piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, enti in dissesto finanziario, esonerando gli stessi dalle procedure previste con la COEL.

3. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro a tempo determinato con i soggetti che partecipano alle procedure di cui al presente articolo, fino alla loro conclusione e inderogabilmente entro un triennio dalla data di pubblicazione della presente legge, con utilizzo delle medesime risorse.

4. All'onere di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante destinazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera *g-bis*), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

32. 07. Cannizzaro, Occhiuto, Santelli, Maria Tripodi, D'Ettore.

ART. 33.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 128 è inserito il seguente:

« *128-bis.* L'aggiornamento dei premi e dei contributi è effettuato nella misura necessaria per conseguire l'equilibrio economico, finanziario ed attuariale del bilancio dell'INAIL. A tal fine, è confermata la riduzione di premi e contributi disposta, a decorrere dal 2016, dal comma 128, alla quale si aggiunge la riduzione disposta dal presente comma fino al conseguimento dell'equilibrio di cui al precedente periodo. ».

2-ter. Agli oneri di cui al comma *2-bis*, valutati in 1.500 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spesa fiscali.

33. 3. Gelmini, Zangrillo, Polverini, Mandelli, Prestigiacomio, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In relazione alle esigenze riabilitative dei propri assicurati ed anche al fine di consentire, ricorrendone le condizioni, la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza che realizzino effettive finalità di contenimento della spesa sanitaria, attraverso specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private, ospedaliere ed extraospedaliere, così come previsto dalla lettera *c-bis*) del comma 13 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, n. 95 del 2012, l'INAIL è autorizzato a valutare, in via eccezionale, nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2019/2021, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, la realizzazione di investimenti immobiliari nel settore termale e alberghiero-termale, con esclusivo riferimento alle aree che presentano significative condizioni di crisi economico-industriale. I territori termali nei quali possono essere effettuati i citati interventi, sono individuati nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

33. 4. De Filippo, Benamati.

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

(Incremento del Fondo di sostegno per le vittime di gravi infortuni sul lavoro)

1. La dotazione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

33. 01. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini, Sgarbi.

ART. 34.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, con l'esclusione degli enti e delle istituzioni di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, i quali rientrano nella previsione di spesa di cui al comma 1, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di emanazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1. A tale fine i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze, comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

34. 2. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.

Al comma 6 sostituire le parole: 210 milioni con le seguenti: 1.000 milioni.

Conseguentemente, all'articolo 21, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 5.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 6.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

34. 6. Migliore, Fiano.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.

(Incentivi fiscali a favore degli esercizi convenzionati che erogano servizi sostitutivi di mensa per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni)

1. A decorrere dall'anno 2019, ai lavoratori autonomi ed alle imprese qualificate come esercizio convenzionato ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122, recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che abbiano subito perdite su crediti risultanti da elementi certi e precisi, riguardanti buoni pasto ritirati ed emessi in virtù di convenzioni CONSIP, per conto di amministrazioni pubbliche, oltre alla deducibilità fiscale della perdita su crediti prevista all'articolo 101, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è attribuito un contributo sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore della perdita, tenuto conto del limite massimo complessivo delle risorse di bilancio annualmente appositamente stanziato, che costituisce tetto di spesa.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile dai lavoratori autonomi e dalle imprese qualificate come esercizio convenzionato in compensazione dei loro debiti per imposte, contributi dovuti all'INPS ed altre somme dovute allo Stato, alle regioni ed agli enti previdenziali, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione e l'utilizzo del credito d'imposta, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 180 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

34. 08. Brunetta, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.

ART. 35.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 35.

(Assunzioni presso l'Ispettorato nazionale del lavoro)

1. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere, con incremento della dotazione organica, un contingente di personale, prevalentemente ispettivo, pari a 300 unità per l'anno 2019, a 300 unità per l'anno 2020 e a 330

unità per l'anno 2021. Conseguentemente, il fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro funzioni centrali per il triennio 2016-2018 è integrato di euro 750.000 per il 2019, di euro 1.500.000 per il 2020 e di euro 2.325.000 annui a decorrere dal 2021.

2. All'articolo 14, comma 1, lettera *d*), n. 2, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: «nel limite massimo di 10 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di 13 milioni di euro annui».

3. L'Ispettorato nazionale del lavoro comunica al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze il numero delle unità da assumere e la relativa spesa. Ai relativi oneri, pari ad euro 6.100.000 per l'anno 2019, ad euro 24.393.000 per l'anno 2020 e ad euro 37.889.000 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera *b*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 2-*bis*, e 34-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non trovano applicazione.

4. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, le parole: «due posizioni dirigenziali di livello dirigenziale generale e 88 posizioni dirigenziali di livello non generale» sono sostituite dalle seguenti: «quattro posizioni di livello dirigenziale generale e 94 posizioni dirigenziali di livello non generale». In relazione a quanto previsto dal presente comma con decreto del direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono modificate le disposizioni di cui agli articoli 2 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016.

5. L'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato alla assunzione delle unità dirigenziali derivanti dalla modifica della dotazione organica di cui al comma 4 nonché, al fine di garantire una presenza continuativa dei responsabili di ciascuna struttura territoriale, di ulteriori 12 unità dirigenziali di livello non generale, anche attingendo dalla graduatoria del concorso bandito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto direttoriale del 14 novembre 2006, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, IV Serie Speciale «Concorsi ed esami», n. 89 del 21 novembre 2006, la cui validità, a tal fine, è prorogata sino al 30 giugno 2019. Le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 2-*bis*, e 34-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non trovano applicazione. Ai relativi oneri, pari ad euro 2.640.000 annui a decorrere dal 2019, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera *b*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

6. Gli importi delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati nella misura di seguito indicata:

a) del 20 per cento gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, dell'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dell'articolo 12, del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, dell'articolo 18-*bis*, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;

b) del 10 per cento gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sanzionate in via amministrativa o penale;

c) del 20 per cento gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

7. Le maggiorazioni di cui al comma 6 sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti. Le maggiorazioni di cui al comma 6, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e destinate all'incremento del fondo risorse decentrate dell'Ispettorato

nazionale del lavoro per valorizzare l'apporto del proprio personale.

8. Le entrate derivanti dalla applicazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, sono destinate, entro il limite annuo di euro 800.000, ad incrementare il fondo risorse decentrate dell'Ispettorato nazionale del lavoro e destinate ad incentivare l'attività di rappresentanza in giudizio dell'ente.

9. Al fine di consentire una piena operatività dell'Ispettorato nazionale del lavoro la previsione di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si applica al personale dell'Agenzia, sino al 31 dicembre 2020, limitatamente alle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

35. 2. Faro, Pallini, Tripiedi, Davide Aiello, Amitrano, Ciprini, De Lorenzo, Cubeddu, Giannone, Invidia, Perconti, Segneri, Siragusa, Tucci, Vizzini, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. A partire dall'anno 2019, nel limite di 200 milioni di euro annui, la dotazione organica dell'Ispettorato nazionale del lavoro è incrementata, ogni tre anni, di un numero di posti corrispondente alle facoltà assunzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di *turn-over* del personale, con conseguente assegnazione delle relative risorse finanziarie da parte dell'INPS e dell'INAIL. L'Ispettorato nazionale del lavoro, in ragione delle esigenze tecniche e funzionali, di concerto con INPS e INAIL, può incrementare la dotazione organica di ciascun ente del numero di ispettori necessari.»;

b) all'articolo 7:

1) i commi 1 e 3 sono abrogati;

2) al comma 2, le parole: «che comprendono, in ogni caso, il potere dell'Ispettorato di dettare le linee di condotta e le direttive di carattere operativo, nonché di definire tutta la programmazione ispettiva e le specifiche modalità di accertamento» sono soppresse.

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

35. 1. Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro, Costanzo.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

1. All'articolo 52-*quater*, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità nazionale anticorruzione, non trova applicazione l'articolo 19, comma 3, lettera c), del decreto-legge n. 90 del 2014.».

2. A copertura di eventuali maggiori oneri conseguenti alla disposizione di cui al comma 1, si provvede nei limiti di 10 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione del programma di Governo di cui all'articolo 55.

35. 06. Labriola, Polverini, Gagliardi, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Prestigiaco, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, in materia di riordino delle camere di commercio)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al completamento delle procedure di mobilità di cui al presente articolo, le camere di commercio non oggetto di accorpamento, ovvero che ne abbiano concluso il processo, possono procedere all'assunzione di nuovo personale nel limite della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, al fine di assicurare l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.».

35. 07. Saltamartini, Andreuzza, Bazzaro, Binelli, Colla, Dara, Patassini, Pettazzi, Piastra, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.

ART. 36.

Al comma 1, sostituire le parole: 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 con le parole: 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, da ripartire in sede di concertazione e contrattazione, previa intesa con le rappresentanze del personale.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui con le seguenti: 260 milioni di euro annui.

***36. 7.** La IV Commissione.

Al comma 1, sostituire le parole: 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 con le parole: 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, da ripartire in sede di concertazione e contrattazione, previa intesa con le rappresentanze del personale.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui con le seguenti: 260 milioni di euro annui.

***36. 1.** Pagani, Enrico Borghi, Carè, De Menech, Losacco, Lotti, Rosato.

Al comma 1, sostituire le parole: 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 con le parole: 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, da ripartire in sede di concertazione e contrattazione, previa intesa con le rappresentanze del personale.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui con le seguenti: 260 milioni di euro annui.

***36. 3.** Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Perego Di Cremnago, Ripani, Siracusano, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomio, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Fiorini.

Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

1. Per i miglioramenti economici del personale dei Corpi di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 30 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 30 settembre 2019, mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano minori spese pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dal secondo e dal terzo periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 luglio 2019 per la previsione relativa al 2019 e entro il 15 marzo 2020 per gli anni successivi, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al secondo e al terzo periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

36. 017. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Perego Di Cremnago, Ripani, Siracusano, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiaco, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Fiorini.

Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

(Disposizioni in materia di personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)

1. Lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.200.000.000 di euro per l'anno 2019 e di 1.700.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, per le seguenti finalità:

a) copertura, per l'anno 2019 e a decorrere dall'anno 2020, del finanziamento da destinare alle assunzioni di cui al comma 287 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 30 e al comma 1 dell'articolo 31 della presente legge, nonché a ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) copertura, per l'anno 2019 e a decorrere dall'anno 2020, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come ricalcolati complessivamente ai sensi dell'articolo 34 della presente legge, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco relativa al triennio 2019-2021 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del medesimo personale;

c) 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 da destinare al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per

la valorizzazione specifiche funzioni svolte per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connesse anche con l'esigenza di innalzare la risposta al terrorismo internazionale e al crimine organizzato, nonché alle attività di tutela economico-finanziaria e di difesa nazionale, da utilizzare anche per le indennità accessorie relative ai servizi maggiormente gravosi e disagiati, mediante l'attivazione delle procedure previste dal citato decreto legislativo n. 195 del 1995;

d) 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per l'attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, da destinare al personale ivi previsto, ripartiti tra le Forze di polizia e le Forze armate in proporzione del personale complessivamente interessato, compreso quello che, con decorrenza 1° gennaio 2019 non rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Alla ripartizione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia;

e) copertura, per l'anno 2019 e a decorrere dal 2020, del finanziamento da destinare a specifici interventi volti ad assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.200.000.000 di euro per l'anno 2019 e a 1.700.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.200.000.000 di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano minori spese pari a 1.700.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dal secondo e dal terzo periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2019, per la previsione relativa all'anno 2019, e entro il 15 marzo 2020 per la previsione relativa all'anno 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al secondo e al terzo periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

36. 028. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Perego Di Cremnago, Ripani, Siracusano, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiaco, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Fiorini.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

(Contributo in favore dell'Istituto Domenico Martuscelli per minorati della vista di Napoli)

1. In ragione della straordinaria situazione di gestione dell'Istituto Domenico Martuscelli per minorati della vista di Napoli si dispone per gli anni 2019, 2020 e 2021 un contributo straordinario in favore di tale Istituto, ente scolastico di diritto pubblico, posto alle dipendenze del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella misura di 250.000 euro annui.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: -250.000;

2020: -250.000;

2021: -250.000

36. 015. Paolo Russo.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

(Contributo in favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza)

1. Il contributo in favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza di cui all'articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260, è incrementato di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021.

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021.

36. 018. Mandelli, Paolo Russo.

Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

(Incremento assegni familiari)

1. All'Istituto nazionale della previdenza sociale è concesso un contributo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, destinato all'incremento degli assegni per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni con le seguenti: 85 milioni e le parole: 430 milioni con le seguenti: 330 milioni.

36. 04. Meloni, Lollobrigida, Crosetto, Lucaselli.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

(Regime previdenziale dell'attività di informazione e comunicazione)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, i soggetti che svolgono, sia in ambito pubblico che privato, l'attività di comunicatore professionale, il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, e dalla norma tecnica UNI 11483 adottata dall'Ente nazionale italiano di unificazione, organismo nazionale di normazione ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1025/2012, sono iscritti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani – «Giovanni Amendola» (INPGI). Sono altresì iscritti all'INPGI, i comunicatori che operano presso le pubbliche amministrazioni ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422.

2. L'iscrizione avviene nell'ambito dell'INPGI – Gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, qualora l'attività sia svolta in regime di lavoro subordinato, ovvero presso l'INPGI – Gestione separata, istituita ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nel caso di prestazioni di lavoro autonomo, anche rese in forma di collaborazione coordinata e continuativa.

3. A garanzia dell'adeguatezza del trattamento previdenziale dei soggetti che svolgono l'attività di cui al comma 1, già iscritti alla data del 31 dicembre 2018 ad altra forma di previdenza obbligatoria, l'INPGI, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, coordina la struttura della contribuzione con quella della citata forma previdenziale di provenienza, prevedendo aliquote non inferiori.

Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 80 milioni e le parole: 400 milioni con le seguenti: 230 milioni.

36. 026. Murelli, Centemero, Bubisutti, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.

(Contributo in favore dell'Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità)

1. Vista l'accresciuta attesa di vita delle popolazioni e le conseguenti ed ingravescenti patologie della retina, al fine di ridurre significativamente il tempo delle diagnosi e i danni visivi e sociali ed il gravame assistenziale, il Ministero della salute affida alla sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (IAPB) la gestione di un progetto di *screening* straordinario mobile che solleciti una rinnovata attenzione alle problematiche delle minorazioni visive, con particolare riferimento alle patologie retiniche.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è attribuito un contributo straordinario alla sezione italiana dell'IAPB pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di euro 500.000 per gli anni 2019, 2020 e 2021.

36. 022. Paolo Russo, Mandelli.

ART. 37.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente capo:

CAPO II-bis.

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA NATALITÀ

Art. 37-bis.

(IVA agevolata sui prodotti per la prima infanzia)

1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«41-*quinquies*) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili e girelli, destinati all'infanzia».

Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni con le seguenti: 65 milioni e le parole: 430 milioni con le seguenti: 310 milioni.

37. 03. Meloni, Lollobrigida, Crosetto, Lucaselli.

Dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

Art. 37-bis.

(Consiglio Nazionale dei Giovani)

1. È istituito il Consiglio Nazionale dei Giovani, quale organo consultivo e di rappresentanza dei giovani. Il Consiglio svolge i compiti e le funzioni indicati all'articolo 37-*ter*.

2. Ulteriori compiti e funzioni possono essere attribuiti al Consiglio Nazionale dei Giovani, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia.

3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito del programma «Incentivazione e sostegno alla gioventù» della missione «Giovani e sport» è istituito un fondo con una dotazione di euro 200.000 per l'anno 2019, per il finanziamento delle attività di cui agli articoli da 37-*bis* a 37-*quater*. Le risorse sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale.

Art. 37-*ter*.

(Finalità del Consiglio Nazionale dei Giovani)

1. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale dell'Italia, il Consiglio Nazionale dei Giovani:

- a) promuove il dialogo tra le istituzioni, le organizzazioni giovanili ed i giovani;
- b) promuove il superamento degli ostacoli alla partecipazione dei giovani ai meccanismi della democrazia rappresentativa e diretta;
- c) promuove la cittadinanza attiva dei giovani e, a tal fine, sostiene l'attività delle associazioni giovanili, favorendo lo scambio di buone pratiche e incrementando le reti tra le stesse;
- d) agevola la formazione e lo sviluppo di organismi consultivi dei giovani a livello locale;
- e) collabora con le amministrazioni conducendo studi e stilando rapporti sulla condizione giovanile utili a definire le politiche per i giovani;
- f) esprime pareri e proposte sugli atti normativi di iniziativa del Governo che interessano i giovani;
- g) partecipa ai *forum* associativi, europei ed internazionali, incoraggiando la comunicazione, le relazioni e gli scambi tra le organizzazioni giovanili dei diversi paesi.

2. Il Consiglio Nazionale dei Giovani è ulteriormente sentito sulle questioni che il Presidente del Consiglio dei Ministri o l'Autorità politica delegata in materia, ritengano opportuno sottoporre al suo esame; il Consiglio Nazionale dei Giovani può anche essere sentito, su richiesta dei Ministri competenti, su materie e politiche che abbiano impatto sulle giovani generazioni, d'intesa con le Autorità politiche indicate al primo periodo.

3. Il Consiglio Nazionale dei Giovani, a decorrere dalla data di adozione dello statuto di cui all'articolo 3, comma 2, subentra al Forum nazionale dei Giovani nella rappresentanza presso il Forum Europeo della Gioventù.

Art. 37-*quater*.

(Composizione e funzionamento del Consiglio Nazionale dei Giovani e disposizioni transitorie)

1. Il Consiglio Nazionale dei Giovani è composto dalle associazioni giovanili maggiormente rappresentative e dai soggetti indicati nel proprio statuto.

2. Alla prima assemblea generale del Consiglio Nazionale dei Giovani partecipano le associazioni aderenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, al Forum Nazionale dei Giovani costituito con atto del 29 febbraio 2004. La prima assemblea generale, da tenersi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di funzionamento del Consiglio Nazionale dei Giovani e ne approva lo statuto ed i regolamenti. In ogni caso, tali modalità di funzionamento garantiscono l'effettiva rappresentanza dei giovani e la democraticità e si conformano alle disposizioni di cui al paragrafo 3.1.1 dello Statuto del Forum Europeo della Gioventù approvato dall'Assemblea generale del 26 aprile 2014 e all'articolo 28 dello Statuto del Forum Nazionale dei Giovani adottato con delibera dell'Assemblea del 29 novembre 2008.

Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, sostituire le parole: 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 29,8 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

37. 036. Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

(Incremento fondo per servizio civile)

1. Le risorse per il servizio civile nazionale, confluite nel fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono incrementate di 252 milioni di euro per l'anno 2019.

Conseguentemente:

a) all'articolo 55 sopprimere il comma 1;

b) all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 183 milioni.

37. 029. Bonomo, Quartapelle Procopio, Ceccanti, Boschi, Carnevali.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

(Fondo per il servizio civile nazionale)

1. Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del servizio civile universale e stabilizzare il contingente complessivo di operatori volontari da avviare al servizio civile, al Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono assegnati 97.289.496 euro per l'anno 2019.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per l'attuazione del piano nazionale per la riqualificazione e rigenerazione delle aree urbane degradate, di cui al comma 434 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

37. 035. Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

(Disposizioni per la promozione delle politiche per la famiglia)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi 1250, 1251 e 1252 sono sostituiti dai seguenti:

«1250. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è volto a finanziare interventi in materia di politiche per la famiglia, per favorire le misure di sostegno alla famiglia, alla natalità, alla maternità e alla paternità, al fine prioritario del contrasto della crisi demografica, nonché misure di sostegno alla componente anziana dei nuclei familiari. In particolare, il Fondo è utilizzato per finanziare:

a) l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, prevedendo la rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali da un lato e delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali dall'altro, nonché la partecipazione dell'associazionismo e del terzo settore;

b) l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269;

c) l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103;

d) l'elaborazione, realizzata d'intesa con le altre amministrazioni statali competenti e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un piano nazionale per la famiglia che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e orientativo degli interventi relativi all'attuazione dei diritti della famiglia, nonché l'acquisizione proposte e indicazioni utili per il piano e la verifica successiva della sua efficacia, attraverso la promozione e l'organizzazione con cadenza biennale di una Conferenza nazionale sulla famiglia;

e) interventi volti a valorizzare il ruolo dei consultori familiari e dei centri per la famiglia, nonché a realizzare, unitamente al Ministro della salute, una intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad oggetto criteri e modalità per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie;

f) interventi volti alla prevenzione di ogni abuso sessuale nei confronti dei minori e al contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, nonché progetti volti ad assicurare adeguati percorsi di sostegno, anche di natura economica, ai minori orfani a causa di crimini domestici e alle loro famiglie, affidatarie o adottive;

g) progetti finalizzati alla protezione e alla presa in carico dei minori vittime di violenza assistita, nonché interventi a favore delle famiglie in cui sono presenti minori vittime di violenza assistita;

h) interventi a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento alle situazioni di vulnerabilità socio-economica e al disagio minorile, anche con riferimento al contrasto del fenomeno del cyberbullismo;

i) interventi per il sostegno dei genitori separati e divorziati, anche attraverso lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali finalizzati alla loro presa in carico;

l) interventi per incentivare la diffusione della figura professionale dell'assistente familiare;

m) iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con almeno tre figli minori, ivi compresa la carta della famiglia di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

n) iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro, ivi comprese le azioni di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

o) interventi volti a favorire i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia. A tal fine il Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2002, n. 131, un'intesa in sede di Conferenza unificata, avente ad oggetto la definizione dei criteri e delle modalità sulla base dei quali le regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono ed attuano un programma sperimentale di azioni al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei servizi alla persona;

p) attività di informazione e comunicazione in materia di politiche per la famiglia;

q) interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e associazioni, al fine di agevolare il mutuo scambio, la condivisione e il sostegno di esperienze virtuose e buone pratiche;

r) interventi in materia di adozione e affidamenti volti a tutelare il superiore interesse del minore e a sostenere le famiglie affidatarie o adottive, anche al fine di sostenere il percorso successivo all'adozione.

1251. Il Ministro per la famiglia e le disabilità si avvale, altresì, del Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, realizzare e promuovere politiche a favore della famiglia.

1252. Il Ministro per la famiglia e le disabilità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede alla razionalizzazione degli Osservatori di cui al comma 1250, lettere a), b) e c), anche mediante il riordino dell'organizzazione e del funzionamento degli stessi.

1253. Il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è ripartito dal Ministro per la famiglia e le disabilità, con proprio decreto, ai fini del finanziamento del funzionamento degli Osservatori di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1250 e dell'attuazione delle misure di competenza statale definite nell'ambito dei correlati Piani nazionali, nonché per il finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della famiglia. Per le restanti finalità di cui ai commi 1250 e 1251, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è ripartito dal Ministro per la famiglia e le disabilità con proprio decreto, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2002, n. 131».

2. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro».

b) all'articolo 32, comma 1, le parole «nei primi suoi dodici anni di vita» sono sostituite dalle seguenti: «nei suoi primi sedici anni di vita»;

c) all'articolo 34, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero un'indennità pari al 60 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di tre mesi».

4. Al fine di sostenere i soggetti che, in conseguenza di crisi familiari, versano in condizioni di vulnerabilità socio-economica, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo di sostegno per le crisi familiari». Il Fondo è diretto a favorire l'accesso al credito, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie alle banche e agli intermediari finanziari, in favore dei genitori separati o divorziati in stato di bisogno il cui valore dell'ISEE è pari o inferiore a euro 15.000 annui ovvero in favore del genitore che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni con disabilità grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l'assegno determinato ai sensi dell'articolo 156 del codice civile per inadempienza del soggetto che vi era tenuto. La dotazione del Fondo è pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021. Con decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di accesso al Fondo e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo stesso, nonché quelli di rilascio e di operatività delle garanzie. Per la gestione del Fondo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale di CONSAP Spa.

5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 391 è sostituito dal seguente:
«391. A decorrere dall'anno 2016 è istituita la carta della famiglia, destinata alle famiglie

costituite da cittadini italiani ovvero appartenenti a Paesi membri dell'Unione europea regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli conviventi di età non superiore a 26 anni. La carta è rilasciata alle famiglie che ne facciano richiesta secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato per le politiche della famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. La carta consente l'accesso a sconti sull'acquisto di beni o servizi ovvero a riduzioni tariffarie concessi dai soggetti pubblici o privati aderenti all'iniziativa. I soggetti che partecipano all'iniziativa, i quali concedono sconti o riduzioni maggiori di quelli normalmente praticati sul mercato, possono valorizzare la loro partecipazione all'iniziativa a scopi promozionali e pubblicitari».

6. All'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, il 81, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. I datori di lavoro pubblici e privati che stipulino accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile, sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero ai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

7. All'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo, le parole: «per gli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2017, 2018 e 2019»; al secondo periodo, le parole: «per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2018 e 2019»; al terzo periodo, le parole: «Per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2018 e 2019».

8. All'articolo 12, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole: «pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 800 euro per ogni figlio con disabilità».

9. Il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nel limite di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2019, ferme restando le relative disposizioni attuative. Il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019, ferme restando le relative disposizioni attuative, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.

Conseguentemente:

a) all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 con le seguenti: 75 e le parole: 430 con le seguenti: 375;

b) all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 198 milioni e le parole: e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: di 390 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

37. 037. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Segnana, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.